



Ordine degli Psicologi della Calabria

Verbale di Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

1 luglio 2022 ore 16

presso la sede dell'Ordine in Catanzaro

Ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente;
Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni;
Applicazione art. 3 L. 56/89;
Procedimento disciplinare a carico [omissis];
Procedimento disciplinare a carico [omissis];
Comunicazioni Presidente;
Modifica art. 7 Regolamento per la riscossione dei contributi annuali iscrizione:
Determinazione;
Costituzione parte civile procedimento penale a carico [omissis];
Tutela professione: determinazioni;
Modifica avviso di selezione interna approvato il 18/03/22: Determinazioni;
Impegno di spesa per pranzo negli eventi formativi deliberati: Determinazioni;
Evento formativo deontologia: determinazioni;
Delibera Presidenziale N° 4 del 27-06-2022: Nomina membri Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l'Abilitazione alle professioni di Dottore in Tecniche psicologiche e per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità (SEZ B) e Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di Psicologo (SEZ A) anno 2022;
Documento "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli": mozioni del 20/05/22 e del 16/06/22;
Patrocini;
Varie ed eventuali.

Consiglieri presenti (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi.

Consiglieri assenti (due): Cianflone Vincenzo, Rossella Valotta

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Il Presidente, verificato il numero legale relativo alle presenze dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta del Consiglio.

La Dott.ssa Rossella Valotta fa ingresso in seduta alle ore 16.20 in occasione del punto 3 OdG.

Approvazione verbale seduta del Consiglio del 28 aprile 2022 - Punto n. 1 OdG

Il Presidente apre il punto n. 1 OdG.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 28 aprile 2022.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi.

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Il Presidente chiude il punto n. 1 per passare al punto n. 2 OdG.

Iscrizioni; trasferimenti, eventuali cancellazioni - Punto n. 2 Odg

Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti che riferisce sulle richieste di iscrizione all'Albo A.

DELIBERA 120

- **CAMPOLONGO TERESA**
nato a Trebisacce (CS) il 05/01/1994 – Numero di iscrizione n ° 2537

DELIBERA 121

- **BOTTINO EMMA**
nata a Cosenza (CZ) il 19/10/1994 – Numero di iscrizione n ° 2538

DELIBERA 122

- **SGANGA FABIOLA**
nata a Cosenza (CS) il 08/11/1994 – Numero di iscrizione n ° 2539

DELIBERA 123

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

- **LE FOSSE ERIKA**
nata a Rossano (CS) il 28/09/1991 – Numero di iscrizione n ° 2540

DELIBERA 124

- **DEGNI LUIGI ALBERT ENRICO**
nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1996 – Numero di iscrizione n ° 2541

DELIBERA 125

- **CASCIARO FEDERICA**
nata a Corigliano Calabro (CS) il 14/04/1994 – Numero di iscrizione n ° 2542

DELIBERA 126

- **GUARASCIO ROSSANA**
nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 06/05/1992 – Numero di iscrizione n ° 2543

DELIBERA 127

- **DONNARUMMA FILOMENA FABIOLA**
nata a Belvedere Marittimo (CS) il 02/06/1987 – Numero di iscrizione n ° 2544

DELIBERA 128

- **SOLLAZZO KARIN**
nata a Praia a Mare (CS) il 01/09/1993 – Numero di iscrizione n ° 2545

DELIBERA 129

- **LA REGINA MARIA CARMELA**
nata a Castrovillari (CS) il 30/10/1994 – Numero di iscrizione n ° 2546

DELIBERA 130

- **RAMUNDO TERESA**
nata a Cosenza (CS) il 06/05/1996 – Numero di iscrizione n ° 2547

DELIBERA 131

- **LA FACE PASQUALE**
nato a Reggio Calabria (RC) il 21/05/1995 – Numero di iscrizione n ° 2548

DELIBERA 132

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



- **MUTO MARIA GRAZIA**
nata a Crotona (KR) il 06/11/1996 – Numero di iscrizione n ° 2549

DELIBERA 133

- **LA REGINA VERONICA**
nata a Cassano allo Jonio (CS) il 22/02/1991 – Numero di iscrizione n ° 2550

DELIBERA 134

- **DE SANTIS SABRINA**
nata a Trebisacce (CS) il 06/07/1991 – Numero di iscrizione n ° 2551

DELIBERA 135

- **SESTI JESSICA PAOLA ILARIA**
nata a Catanzaro (CZ) il 05/12/1994 – Numero di iscrizione n ° 2552

DELIBERA 136

- **PISCOPIELLO SANDRA**
nata a Crotona (KR) il 17/04/1965 – Numero di iscrizione n ° 2553

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di iscrizione all'Albo A.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

All'unanimità, il Consiglio approva le delibera n. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti per riferire sulle richieste di cancellazione dall'Albo A.

DELIBERA 137

- **PIETRAGALLA MONIA**
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria
88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81
Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it
Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

nata a Catanzaro (CZ) il 29/11/1975 – Iscritta al n° 896 dal 23/05/2005

DELIBERA 138

- **ANDIDERO CARMEN**

nata a Reggio Calabria (RC) il 31/10/1982 – Iscritta al n° 1391 dal 09-04-2013

DELIBERA 139

- **ANDIDERO CARMEN**

nata a Bocchigliero (CS) il 13/10/1954 – Iscritta al n° 1328 dal 24-05-2012

DELIBERA 140

- **SQUILLACIOTI FRANCESCA**

nata a Catanzaro (CZ) il 22/07/1966 – Iscritta al n° 742 dal 24-01-2002

DELIBERA 141

- **LANZA MARGHERITA**

nata a Cassano allo Jonio (CZ) il 25/07/1977 – deceduta il 11/02/2022 Iscritta al n° 2330 dal 22-01-2021 cancellazione per decesso – Certificato di morte inviato dallo zio Lanza Giuseppe.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di cancellazione Albo A.

Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

All'unanimità, il Consiglio approva le delibera n. 137, 138, 139, 140, 141.

Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti per riferire sulle richieste di cancellazione per trasferimento Albo A.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



DELIBERA 142

• **PARISE EUGENIO**

nato a Cosenza (CS) il 06/10/1974 – Iscritto al n° 914 dal 20-12-2005
Trasferito Ordine di Trento.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di cancellazione per trasferimento Albo A.

Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

All'unanimità, il Consiglio approva le delibere n. 142.

Il Presidente lascia la parola al relatore Dott. Chizzoniti per riferire sulle richieste di trasferimento.

DELIBERA 143

• **VAZZANA GIOVANNA VALENTINA**

nata a Reggio Calabria (RC) il 02/09/1986 – Iscritto al n° 2263 dal 03-10-2020
Nulla Osta Trasferimento Ordine del Lazio

DELIBERA 144

• **GRADILONE ALEXANDRA**

nata a Cosenza (CS) il 13/02/1989 – Iscritto al n° 1981 dal 30-4-2018
Nulla Osta Trasferimento Ordine del Lazio

DELIBERA 145

• **CARDACIOTTO SIMONA**

nata a Cinquefrondi (RC) il 15/12/1985 – Iscritto al n° 1388 dal 5-02-2013
Psicoterapeuta art. 3 L. 56/89 dal 21/02/2018
Nulla Osta Trasferimento Ordine del Lazio

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it

DELIBERA 146

• **CAVARRETTA GIUSEPPINA**

nata a Catanzaro (CZ) il 28/06/1981 – Iscritto al n° 1282 dal 10-02-2012

Psicoterapeuta art. 3 L. 56/89 dal 10-11-2015

Nulla Osta Trasferimento Ordine della Regione Emilia Romagna

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di trasferimento.

Consiglieri favorevoli (tredici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

All'unanimità, il Consiglio approva le delibere n. 143, 144, 145, 146.

Il Presidente chiude il punto n. 2 e passa al punto n. 3 OdG.

Applicazione art. 3 L. 56/89 - Punto n. 3 OdG
--

Entra in seduta la Dott.ssa Rossella Valotta.

Il Presidente apre il punto n. 3 e lascia la parola al Dott. Chizzoniti che elenca le richieste di annotazione ex art. 3 L. 56/89.

DELIBERA 147

- **DONNICI ENZA XOANON ISABELLA**
nata a Cariati (CS) il 02/09/1989 iscritto al n° 1805
Corso di Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Costruttivista presso il Centro di Terapia Cognitiva sede Como.
- **CERTOMA' FEDERICA**
nata a Locri (RC) il 20/06/1988 iscritto al n° 1662
Corso di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l' ISP Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl sede Lamezia Terme.
- **IORFIDA MARIANNA**
nata a Cinquefrondi (RC) il 04/03/1985 iscritto al n° 1780
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria
88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81
Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it
Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Corso di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia
presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale sede Messina.

- **ROMEO STEFANIA MONTAGNA**
nata a Taurianova (RC) il 07/02/1979 iscritto al n° 2465
Corso di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
presso l'Università Salesiana di Roma.
- **DE ROSE MARIO**
nato a Cosenza (CS) il 11/03/1985 iscritto al n° 2034
Corso di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad approccio strategico
presso l' ISP Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl sede Lamezia Terme.
- **SABRINA MONTALTO**
nata a Trebisacce (CS) il 26/06/1991 iscritto al n° 2509
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l' Istituto A.T. Beck sede Roma.
- **FUSARO ANNA MARIA**
nata a Cosenza (CS) il 29/07/1987 iscritto al n° 1439
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Umanistico Bioenergetico
presso l' Istituto di Psicoterapia Psicomunitas sede Taranto.
- **SPINOSO PASQUALE**
nato a Vibo Valentia (VV) il 27/10/1990 iscritta al n° 1781
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica individuale e di gruppo
presso Istituto Italiano di Psicoanalisi individuale e di gruppo.
sede Milano.
- **FREGA ANGELO**
nato a Castrovillari (CS) il 19/09/1983 iscritto al n° 1998
Corso di Specializzazione in Psicoterapia PNLt
presso l' Ikos_Ageform sede Bari.
- **CASTELLICCI ALESSIA**
nata a Cosenza (CS) il 08/02/1992 iscritta al n° 1904
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
presso l' Accademia di Psicoterapia della Famiglia sede di Roma.
- **LABATE CARMELA FRANCESCA**
nata a Reggio Calabria (RC) il 06/02/1991 iscritto al n° 2025
Corso di Specializzazione in Psicoanalisi e Gruppoanalisi
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede Reggio Calabria.
- **OLIVERIO ANNALISA**
nata a Palmi (RC) il 18/09/1990 iscritto al n° 1903

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Corso di Specializzazione in Psicoanalisi e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede Reggio Calabria (RC)

- **FRANCO MARCELLA**

nata a Polistena (RC) il 09/07/1991 iscritto al n° 2016
Corso di Specializzazione in Psicoanalisi e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede Reggio Calabria (RC)

- **STELLATO ANNA**

nata a Cosenza (CS) il 27/05/1981 iscritto al n° 1210
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l' Accademia di scienze cognitive-comportamentali di Calabria (ASCOC)
sede Lamezia

- **BELMONTE DENISE**

nata a Palermo (PA) il 17/12/1988 iscritto al n° 1727
Corso di Specializzazione in Psicoanalisi e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede Reggio Calabria (RC)

- **FORZESE DANIELA**

nata a San Felice a Cancelli (CE) il 16/02/1984 iscritto al n° 1960
Corso di Specializzazione in Psicoanalisi e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede Reggio Calabria (RC)

- **DE ANGELIS ANGELA**

nata a Scilla (RC) il 09/02/1987 iscritto al n° 1427
Corso di Specializzazione in Psicoanalisi e Gruppoanalitica
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica
sede Reggio Calabria (RC)

- **NICOLETTA CAPUTI**

nata a Lamezia Terme (RC) il 20/03/1988 iscritto al n° 1465
Corso di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia
presso l' Accademia di Psicoterapia della Famiglia sede Roma

- **GUZZO CATERINA MARIA FRANCA**

nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 05/07/1987 iscritto al n° 1587
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
presso l' Accademia di scienze cognitive-comportamentali di Calabria (ASCOC)
sede Castrolibero

- **SPOSATO SIMONA**

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologica Calabria.it

Web: www.ordinepsicologica Calabria.it - Pec: ordinepsicologica Calabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

nata a Bari (BA) il 26/09/1991 iscritto al n° 1938
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo relazionale - sistemico
presso l' Istituto abruzzese di Psicoterapia Familiare sede Teramo

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda le richieste di trasferimento.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Il Presidente chiude il punto n. 3 per passare al punto n. 4 OdG.

Procedimento disciplinare a carico [omissis] - Punto n. 4 OdG

Delibera n. 148: all'unanimità viene irrogata la sanzione dell'Avvertimento a [omissis]

Il Presidente chiude il punto n. 4 per passare al punto n. 5 OdG.

Procedimento disciplinare [omissis] - Punto n. 5 OdG

Delibera n. 149: all'unanimità, il Consiglio archivia il procedimento disciplinare a carico [omissis]

Il Presidente chiude il punto n. 5 e apre il punto n. 6 OdG.

Comunicazioni del Presidente - Punto n. 6 OdG

Il Presidente Lombardo comunica che è in Gazzetta Ufficiale il Bonus Psicologo ed entro 30 giorni si avranno notizie, ma da settembre si aprirà la piattaforma, inoltre l'adesione degli Psicologi avverrà per mezzo del sistema nazionale che poi sarà diffusa tramite link dagli Ordini regionali: occorre che gli Psicologi aderenti siano tutti annotati come psicoterapeuti e molti ancora non hanno fatto l'annotazione.

Il Presidente riferisce anche sulla stabilizzazione degli psicologi precari della Regione Calabria e la proroga per i colleghi assunti recentemente.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Egli riferisce anche sulla questione che riguarda l'equipe sociopsicopedagogica che potrebbe risolversi solo con un concorso riservato. I colleghi hanno un differente inquadramento, ne ha già parlato col Direttore del Dipartimento Salute, tra l'altro ci fu una proposta del Dott. Sellini sulla specialistica ambulatoriale che pure fu rifiutata ma avrebbe risolto tutto.

Il Dott. Triglia riferisce che Reggio ha inserito oltre 500 ore di specialistica ambulatoriale per i colleghi e che il vecchio bando di Reggio dovrebbe riattivarsi attraverso la costituzione della commissione.

Il Presidente spiega che l'ASP di Catanzaro ha assunto dei colleghi acquisendo la graduatoria di psicologi dall'ASP di Crotone e la Dott.ssa Scornaienchi riferisce che l'ASO di Cosenza sta scorrendo la graduatoria, mentre il bando autismo ha difficoltà di attuarsi a causa della mancata costituzione della commissione.

Il Dott. Cambareri chiede sulla stabilizzazione, nello specifico se si ha il dato di quanti colleghi siano stati stabilizzati come psicologi. Il Presidente spiega che molti colleghi da stabilizzare afferiscono all'ASP di Crotone e Cosenza. Tutte le azioni sulla stabilizzazione vengono sempre attuate come Sindacato AUPI perché per queste questioni vengono coinvolti i sindacati e non gli Ordini.

Il Dott. Chizzoniti interviene facendo i ringraziamenti per il grande lavoro svolto dal Dott. Lombardo per i colleghi negli anni.

Il Presidente chiude il punto n. 6 e apre il punto n. 7 OdG.

Modifica art. 7 Regolamento per la riscossione dei contributi annuali iscrizione: Determinazione - Punto n. 7 OdG
--

Il Presidente riferisce sulla proposta di modifica del regolamento e in particolare sulla tassa di 10 euro per i pagamenti oltre la scadenza della quota che ha creato una serie di problemi alla Consulente Dott.ssa Ricci e alla Segreteria perché dal punto di vista tecnico si verificherebbe un doppio pagamento su sistema PagPA tra la quota medesima e l'eventuale tassa di ritardo. La metà dei colleghi non è ancora in regola e per far pagare la sanzione occorrerebbe ogni volta avviare l'operazione sul sistema PagoPa che ha un costo a persona di 5 euro più iva, costo che vanifica la tassa richiesta, oltre al costo della Consulente Dott.ssa Ricci e dell'impegno della segretaria.

Si discute sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda la proposta di modifica dell'art. 7 del regolamento così come da tabella:

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Vigente	Proposta di modifica
<p>Articolo 7 - Verifiche di pagamento e solleciti</p> <p>L'Ordine degli psicologi della Calabria provvede ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l'Ordine provvede all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.</p> <p>L'Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune (sms, e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).</p> <p>Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine, l'iscritto inadempiente sarà tenuto al pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 10 per ogni anno di morosità. È fatta salva la facoltà di stabilire, per situazioni gravi e motivate, l'esenzione dal pagamento delle spese di procedura.</p> <p>È fatta salva, altresì, la possibilità di prevedere, in caso di situazioni gravi e motivate, la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti per più annualità.</p>	<p>Articolo 7 - Verifiche di pagamento e solleciti</p> <p>L'Ordine degli psicologi della Calabria provvede ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l'Ordine provvede all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.</p> <p>L'Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune (sms, e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).</p> <p>È fatta salva, altresì, la possibilità di prevedere, in caso di situazioni gravi e motivate, la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti per più annualità.</p>

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Foti Domenico, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 150: all'unanimità, il Consiglio approva la modifica dell'art. 7 del Regolamento riscossione.

Il Presidente chiude il punto n. 7 per passare al punto n. 8 OdG.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Costituzione parte civile procedimento penale a carico [omissis] - Punto n. 8 OdG

[omissis]

Delibera n. 151: all'unanimità, il Consiglio delibera l'affidamento del servizio di patrocinio legale all'Avv. Giuseppe Carratelli per la costituzione di parte civile nel processo penale a carico della [omissis] presso il Tribunale di Cosenza assumendo l'impegno di spesa di 3.000 € (tremila/00) inclusi gli oneri e di nominare il RUP Dott. Angelo Luigi Triglia per l'esecuzione dell'impegno di spesa.

Il Presidente chiude il punto n. 8 e passa al punto n. 9 dell'OdG.

Tutela professione: determinazioni - Punto n. 9 OdG

[omissis]

Consiglieri favorevoli (quattordici): Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 152: il Consiglio, all'unanimità, nomina RUP il Consigliere il Dott. Angelo Luigi Triglia, il quale è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Il Presidente chiude il punto n. 9 e passa al punto n. 10 dell'OdG.

Modifica avviso di selezione interna approvato il 18/03/22: Determinazioni - Punto n. 10 OdG

Il Presidente apre il punto riferendo che considerata la recente normativa, il concorso per un posto n. 1 di funzionario, area C, posizione economica C1 viene trasformato in un concorso

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



per comparazione per titoli.
Si discute sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente l'approvazione dell'avviso procedura di selezione comparativa per la progressione tra le aree riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, per n. 1 posto di funzionario, area C, posizione economica C1.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella
Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 153: all'unanimità, il Consiglio approva l'avviso di procedura di selezione comparativa per la progressione tra le aree riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, per n. 1 posto di funzionario, area C, posizione economica C1.

Il Presidente chiude il punto 10 e passa al punto n. 11 OdG.

Impegno di spesa per pranzo negli eventi formativi deliberati: Determinazioni - Punto n. 11 OdG
--

Il Presidente apre il punto e riferisce che con delibera n. 115 del 28 aprile 2022 il Consiglio deliberava i seguenti eventi formativi:

- a) "Inconsci istituzionali: riconoscere e gestire le relazioni tra individuo, gruppo e organizzazione", presentato dal dott. Bochicchio e dal dott. Scandurra. Il corso è di 12 ore suddiviso in due giornate da 6 ore ciascuna.
- b) "Lo Psicologo delle cure primarie" presentato dal Dott. Michele Liuzzi. 12 ore. due giornate
- c) "Prevenzione, gestione e trattamento del rischio suicidario" proposto dal dott. Daniel Bulla. Il corso è di 12 ore suddiviso in due giornate da 6 ore ciascuna.
- d) "Psicologia scolastica: tecniche e metodi per i professionisti. Normativa e casi concreti", presentato dal dott. Lauro Mengheri. Nel programma è prevista la Lectio Magistralis del Prof. Cesare Cornoldi in modalità sincrona, ed è prevista la partecipazione di un intervento da parte del gruppo di lavoro di Psicologia scolastica dell'Ordine Psicologi Calabria. I corso è strutturato in 11 ore. 2 giornate;

che i suddetti si svolgeranno presso il Grand Hotel Lamezia in Lamezia Terme; che risulta necessario prevedere il pranzo per i Relatori; che è volontà dell'Ordine di prevedere il pranzo

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

anche per i partecipanti regolarmente iscritti agli eventi formativi; il Regolamento per lavori, servizi, forniture dell'Ordine degli Psicologi della Calabria che prevede la possibilità un impegno di spesa al di sotto della soglia di 40.000 € senza evidenza pubblica; che considerati i tempi contingentati delle pause pranzo è necessario servirsi di un ristorante nelle vicinanze della sede dell'evento; che il Grand Hotel Lamezia ha proposto un preventivo di spesa di 15,00 € per ogni partecipante relativamente al pranzo durante i suddetti eventi formativi.

La Dott.ssa Lo Giudice riferisce che nella bozza di delibera manca la nomina del RUP.

Si discute sul punto.

Successivamente il Consiglio decide di inserire nella delibera la nomina del RUP, individuato nel Consigliere Dott. Angelo Luigi Triglia.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per quanto riguarda: l'assunzione di un impegno di spesa di 15,00 € per ogni partecipante relativamente al pranzo in occasione dei suddetti eventi formativi; di dare mandato al Presidente o ad un suo delegato, prima della pausa pranzo, di raccogliere le adesioni dei partecipanti che intendono usufruire del pranzo e di comunicare il numero al ristorante del Grand Hotel Lamezia; di nominare RUP il Consigliere il Dott. Angelo Luigi Triglia, il quale è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto; di ascrivere l'impegno di spesa nel capitolo 003.009 del bilancio preventivo 2022.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 154: all'unanimità, il Consiglio decide per l'assunzione di un impegno di spesa di 15,00 € per ogni partecipante relativamente al pranzo in occasione dei suddetti eventi formativi; di dare mandato al Presidente o ad un suo delegato, prima della pausa pranzo, di raccogliere le adesioni dei partecipanti che intendono usufruire del pranzo e di comunicare il numero al ristorante del Grand Hotel Lamezia; di nominare RUP il Consigliere il Dott. Angelo Luigi Triglia, il quale è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto; di ascrivere l'impegno di spesa nel capitolo 003.009 del bilancio preventivo 2022.

Il Presidente chiude il punto 11 e passa al punto n. 12 OdG.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Evento formativo deontologia: determinazioni - Punto n. 12 OdG

Il Presidente propone la realizzazione di un evento formativo sulla deontologia. Prende la parola il Dott. Pingitore che spiega i dettagli della proposta.

Intervengono il Dott. Cambareri e la Dott.ssa Lo Giudice che sostanzialmente criticano la modalità con la quale è pervenuta questa proposta poiché non è stata esaminata dalla Commissione Formazione come per gli altri eventi.

Si discute sul punto.

Il Presidente chiarisce che non c'erano i tempi tecnici per far passare il programma nella Commissione Formazione considerato che la proposta è la realizzazione dell'evento in data 04/11/22.

Si discute sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese di affidare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'acquisto del servizio di erogazione ECM per mezzo di un provider ECM accreditato presso il Ministero della Salute individuando un operatore economico con la migliore offerta economica a cui affidare il servizio relativo ad un evento formativo in materia deontologica stabilendo un importo massimo stimato non superiore a 10.000 € (diecimila/00); di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Consigliere Dott. Angelo Luigi Triglia il quale è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto; l'onere relativo trova imputazione nel capitolo 11.003.0009 (Spese formazione gestione convegni) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso; di delegare il Presidente all'organizzazione dell'evento, all'individuazione dei Relatori, alla stesura del programma scientifico e ad ogni altra incombenza inerente la corretta realizzazione dell'evento formativo.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 155: all'unanimità, il Consiglio approva di affidare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'acquisto del servizio di erogazione ECM per mezzo di un provider ECM accreditato presso il Ministero della Salute individuando un operatore economico con la migliore offerta economica a cui affidare il servizio relativo ad un evento formativo in materia deontologica stabilendo un importo massimo stimato non superiore a 10.000 € (diecimila/00); di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Consigliere Dott. Angelo Luigi Triglia il quale è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, nonché alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto; l'onere relativo trova

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

imputazione nel capitolo 11.003.0009 (Spese formazione gestione convegni) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso; di delegare il Presidente all'organizzazione dell'evento, all'individuazione dei Relatori, alla stesura del programma scientifico e ad ogni altra incombenza inerente la corretta realizzazione dell'evento formativo.

Il Presidente chiude il punto 12 e passa al punto n. 13 OdG.

Delibera Presidenziale N° 4 del 27-06-2022: Nomina membri Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l'Abilitazione alle professioni di Dottore in Tecniche psicologiche e per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità (SEZ B) e Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di Psicologo (SEZ A) anno 2022 - Punto n. 13 Odg

Il Presidente illustra la delibera presidenziale.

Il Dott. Cambareri chiede al Presidente quali siano stati i criteri nella scelta, seppur legittima, dei nominativi.

Il Presidente chiarisce che sono incarichi fiduciari mentre il Dott. Pingitore riferisce che la procedura è legittima per cui il Presidente non è obbligato a chiarire i criteri di selezione adottati.

Si discute sul punto.

La Dott.ssa Lo Giudice riferisce che ci sono altri Colleghi competenti e che la scelta interna al Consiglio è stata molto discutibile.

Il Dott. Cambareri critica la scelta interna al Consiglio riferendo che il Presidente avrebbe potuto confrontarsi con il Consiglio.

Il Dott. Pingitore chiarisce che se la procedura adottata dal Presidente è legittima, non comprende le polemiche avanzate.

Si discute sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese per la ratifica della delibera presidenziale n. 4 del 27/06/22.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Cambareri Santo, Chizzoniti Rocco, Lo Giudice Carla, Notaro Mariarita, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Triglia Angelo Luigi, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

Delibera n. 156: il Consiglio approva la delibera presidenziale n. 4 del 27/06/22.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it

Il Presidente chiude il punto 13 e passa al punto n. 14 OdG.

Documento “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli”: mozioni del 20/05/22 e del 16/06/22 - Punto n. 14 OdG

Discussione sulla mozione del 20/05/22.

Al Presidente dell’Ordine
degli Psicologi della Calabria
dott. Armodio Lombardo

Ai Consiglieri tutti

e p.c.

Al gruppo di lavoro denominato
“Traguardo Psicologia e Tutela”
(Referente dott.ssa Mariangela Martirani)

Oggetto: Mozione per la costituzione di un gruppo di lavoro sulle tematiche di psicologia giuridica

In data 18 marzo 2022 codesto Consiglio dell’Ordine ha recepito il documento dal titolo “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli” prodotto dai Consiglieri dott. Marco Pingitore e dott. Angelo Luigi Triglia.

Il documento si pone come naturale seguito del contributo recepito nel corso della precedente consiliatura ordinistica in data 14 luglio 2017, dal titolo “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta”.

Il documento odierno riprende in gran parte quello del 2017 integrandolo con:

- alcuni approfondimenti sul consenso informato sanitario;
- alcune considerazioni sulle richieste dei Tribunali di valutazione delle capacità genitoriali ai Consulenti Familiari;
- il richiamo alla necessità di disporre Consulenze Tecniche d’Ufficio per i casi di valutazione delle capacità genitoriali;

- il rimando ad un più recente pronunciamento della Corte di Cassazione (n.18222/19) in merito all’inopportunità da parte dei Tribunali di prescrivere percorsi psicoterapeutici individuali e/o di sostegno alla genitorialità, anche se ritenuti non vincolanti, poichè questi ultimi comporterebbero comunque un condizionamento e andrebbero quindi in contrasto con gli artt. 13 e 32 della Costituzione.

Inoltre, nel documento odierno, vengono, per fortuna, superati gli espliciti

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

riferimenti alla “sindrome” di alienazione parentale, presenti invece nel documento del 2017. Riferimenti, oltretutto anacronistici, per nulla in linea con i principi di tutela della salute, anche in virtù dei recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (Sentenze n.13217/21 e n. 9691/22) e di quanto esposto dal Ministro della Salute in risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-02405 del 2020 in cui si osserva che “ad oggi (l’alienazione parentale) non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale [...] Detta “sindrome” non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso”.

Ciononostante, il documento in oggetto, non appare esaustivo rispetto alle spinose questioni affrontate che impongono ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Se è vero infatti che la Cassazione nella sentenza n.18222/19 ha espresso contrarietà nei confronti delle prescrizioni per i genitori di seguire un percorso individuale e/o di sostegno alla genitorialità, in altra sentenza (n.11842/19), la stessa Corte di Cassazione ha dichiarato infondato un ricorso in cui si sosteneva che la corte territoriale (Corte di Appello di Trieste) avesse violato gli artt. 2,13,32,111 della Costituzione, avendo condizionato le parti ad effettuare un percorso psicoterapeutico di coppia volto a supportare la genitorialità di entrambi, ledendo, secondo i ricorrenti, il diritto di autodeterminazione.

Nel caso specifico i giudici della Cassazione hanno dichiarato il motivo di ricorso manifestamente infondato “posto che la Corte del merito si è limitata a ritenere opportuno che i genitori provvedano ad una mediazione familiare, per superare le

difficoltà riscontrate, disponendo che il consultorio “prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico della minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti”: e ciò, a tutela del pieno interesse della minore, che è lo specifico compito affidato al giudice in simili situazioni.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, il documento in oggetto orienta la propria stesura a partire dai precetti costituzionali discendenti dall’art. 32 della nostra Carta fondamentale, senza però contemplare i diritti e i doveri derivanti dall’art. 30 della Costituzione.

Come già fatto presente nel corso dell’ultima seduta di Consiglio, in uno scenario così complesso, ancora tutto da dipanare e accompagnato anche da orientamenti diversi da parte dei tribunali, il documento, se non accompagnato da opportuni correttivi e da una compiuta strutturazione di linee guida per la comunità professionale e gli addetti ai lavori, rischia di restituire un quadro parziale rispetto a questioni molto delicate che meritano una riflessione più ampia e adeguati spazi di confronto intra-professionali, inter-professionali e inter-istituzionali.

Riteniamo inoltre doveroso attenzionare le osservazioni pervenute dalla comunità professionale, da considerare come punti di partenza per l’attivazione di un ampio confronto. Pertanto alleghiamo alla mozione:

- il documento prodotto dal gruppo di lavoro denominato “Traguardo

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologica Calabria.it

Web: www.ordinepsicologica Calabria.it - Pec: ordinepsicologica Calabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Psicologia e Tutela” (Referente dott.ssa Mariangela Martirani) ricevuto in data 17.05.2022 da tutti i componenti il Consiglio e sottoscritto da 27 colleghe e colleghi iscritti al nostro Ordine;

- il contributo dal titolo “Il rapporto tra psicologia e giustizia” a cura della Dott.ssa Valentina Pirrò Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa e Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, pubblicato sulla rivista Studio Cataldi – il diritto quotidiano in data 19.05.2022.

Per i motivi esplicitati in premessa i Consiglieri dell’Ordine: Santo Cambareri, Vincenzo Cianflone, Domenico Foti, Carla Lo Giudice, Umberto Rotundo, Ada Schiumerini e Rossella Valotta, con la presente mozione, chiedono al Consiglio di esprimersi in merito all’istituzione di un Gruppo di Lavoro sulle tematiche di Psicologia Giuridica secondo le modalità previste dall’art.21 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria e con il seguente mandato:

- Lavorare all’integrazione del documento e ad eventuali correttivi, a partire dai contributi già pervenuti e/o pubblicati e favorendo un’ampia partecipazione da parte della comunità professionale;

- Lavorare all’istituzione di un tavolo tecnico con: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali Ordinari, le Procure, gli Ordini dei Medici e gli Ordini degli Avvocati della nostra regione al fine di elaborare linee guida, strutturare prassi operative e fornire adeguati strumenti a tutela del complesso mondo delle relazioni familiari.

- Elaborare ulteriori documenti, linee guida, buone prassi e contributi di riflessione sulle tematiche inerenti il ruolo delle psicologhe e degli psicologi in ambito forense.

Come previsto dall’art. 16 e dall’art. 7 comma 3 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, si richiede al Presidente di iscrivere la discussione e la conseguente votazione della presente mozione all’ordine del giorno della prossima riunione di Consiglio utile.

Cordiali saluti

i Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della Calabria: Santo Cambareri, Vincenzo Cianflone, Domenico Foti, Carla Lo Giudice, Umberto Rotundo, Ada Schiumerini, Rossella Valotta.

Il Dott. Cambareri dichiara:

Esaminata la mozione del 16/06/2022, riteniamo doveroso, in questa fase, soffermarci, in maniera il più possibile sintetica, su alcune delle premesse alla mozione stessa e al contempo ribadire alcuni concetti in merito alla mozione da noi presentata in data 20/05/2022.

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Quanto da voi scritto, più che confutare le esigenze di approfondimento da noi sollevate con la mozione del 20 maggio 2022, sembra piuttosto confermarle. Nei fatti, in entrambe le mozioni, si fa riferimento al fatto che due pronunciamenti della Corte di Cassazione appaiano in contraddizione tra loro o almeno prestino il fianco ad alcune difficoltà di interpretazione.

Il pronunciamento n.18222/19 (citato anche dal documento sulle prescrizioni psicogiudiziarie di cui stiamo discutendo), vede appunto le prescrizioni giudiziarie per i genitori di seguire un percorso individuale e/o di sostegno alla genitorialità, in tema di affidamento dei figli minori, in contrasto con gli artt. 13 e 32 comma 2 della Costituzione.

Altro pronunciamento sempre del 2019 (n.11842/19) ha invece dichiarato infondato un ricorso in cui si sosteneva che la corte territoriale (Corte di Appello di Trieste) avesse violato gli artt. 2,13,32,111 della Costituzione, avendo condizionato le parti ad effettuare un percorso psicoterapeutico di coppia volto a supportare la genitorialità di entrambi, ledendo, secondo i ricorrenti, il diritto di autodeterminazione. La Cassazione ritiene manifestamente infondato il ricorso in quanto sostiene che nel caso di specie la Corte di Appello di Trieste "si è limitata a ritenere opportuno che i genitori provvedano ad una mediazione familiare, per superare le difficoltà riscontrate, disponendo che il consultorio prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico della minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti: e ciò, a tutela del pieno interesse della minore, che lo specifico compito affidato al giudice in simili situazioni"

Il sussistere di orientamenti divergenti da parte dei Giudici della Cassazione o che quantomeno prestano il fianco a difficoltà di interpretazione in tema di diritti costituzionali, appare a nostro avviso meritevole di ulteriori approfondimenti.

Nell'attuale scenario vi sono infatti diverse questioni che rimangono aperte:

Il pronunciamento della Cassazione n. 18222/19 sancisce che un percorso di sostegno alla genitorialità prescritto da un tribunale è da considerarsi lesivo degli artt. 13 e 32 della Costituzione. Di tutt'altro avviso è invece il succitato pronunciamento appena precedente (n.11842/19) in cui si considera legittimo che un tribunale disponga che un consultorio predisponga un percorso di supporto alla genitorialità nel pieno interesse della minore, considerando evidentemente preminente l'art.30 della Costituzione e contemplando anche *"profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo"*

Quale in questo caso la strada da seguire?

Nel Documento recepito dal nostro Consiglio dell'Ordine si propende in maniera chiara e netta per l'orientamento sancito dall'ultima sentenza della Cassazione. A questo punto però, al contributo, parrebbe quantomeno opportuno integrare il pronunciamento della Cassazione n.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologica Calabria.it

Web: www.ordinepsicologica Calabria.it - Pec: ordinepsicologica Calabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

11842/19 in cui si ritiene legittima la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità e spiegare, in maniera altrettanto chiara e netta, perchè il nostro Ordine ritiene di non tenere in considerazione tale pronunciamento. D'altronde tali considerazioni sono reperibili nelle premesse della mozione da voi presentata nella parte che qui riportiamo:

Gli Ermellini fanno evidente confusione tra mediazione familiare e sostegno psicologico. I Giudici della Cassazione sostengono che nella pronuncia del 2015 fosse stato prescritto «un percorso psicoterapeutico individuale» differente dalla prescrizione di una mediazione familiare che, in realtà, è un «supporto alla genitorialità di entrambe le parti». In sintesi, la Cassazione oltre a confondere «mediazione familiare» con «sostegno psicologico», ritiene che un «percorso psicoterapeutico» non sia analogo al «sostegno psicologico». In effetti, sono due attività distinte e separate, ma entrambe rientrano inequivocabilmente nei trattamenti sanitari che richiedono un valido consenso informato.

Anche nell'ottica di rafforzare il posizionamento granitico tenuto dal documento di cui stiamo discutendo, ci domandiamo a questo punto perchè queste considerazioni non siano state inserite a monte nel documento, ma solo in risposta alle nostre osservazioni contenute nella mozione del 20 maggio 2022.

Al netto dei posizionamenti rigidi, riteniamo che il nostro Ordine abbia l'onere di approfondire la questione e non possa in questo caso fermarsi a contemplare un solo parere, rischieremmo di confonderci con un'associazione, una rivista di settore, uno studio professionale o un partito politico, senza considerare che non possiamo pretendere di sostituirci alla Corte di Cassazione a sezioni unite, che, come tutti i Consiglieri sanno bene, in casi simili rappresenta l'organo deputato a dirimere ogni dubbio e attualmente non disponiamo di alcun pronunciamento in tal senso.

Perché allora non introdurre ulteriori riflessioni, coinvolgendo nel confronto Tribunali e Procure e aprendo uno spazio anche a contributi della comunità professionale che stimolino gli organi competenti ad una risoluzione di tale controversa situazione?

E' questo lo spirito della mozione che abbiamo presentato e nel proporla abbiamo indicato alcuni strumenti per rendere concreta questa azione

Un Gruppo di Lavoro sulle tematiche di Psicologia Giuridica secondo le modalità previste dall'art. 21 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria in cui:

1) possano trovare spazio i contributi pervenuti dalle iscritte e dagli iscritti, si possa favorire un'ampia partecipazione e lavorare ad eventuali integrazioni e/o correttivi al documento in oggetto. Voi parlate di inversione a "U" noi crediamo piuttosto si tratti di doverose riflessioni nel rispetto dei contributi di tutti al fine di svolgere al meglio il nostro mandato nei confronti della comunità.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

2) Si possa lavorare all'istituzione di un tavolo tecnico con: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali Ordinari, le Procure, gli Ordini dei Medici e gli Ordini degli Avvocati della nostra regione al fine di elaborare linee guida, strutturare prassi operative e fornire adeguati strumenti a tutela del complesso mondo delle relazioni familiari. Voi immaginate di dover "Contrattare competenze psicologiche con categorie professionali esterne", noi pensiamo semplicemente che sia opportuno il confronto con tutti gli attori istituzionali che hanno a che fare con i contesti in cui la salute interseca l'ambito giuridico, nell'ottica di un arricchimento reciproco e nel rispetto delle competenze di ognuno.

3) Elaborare ulteriori documenti, linee guida, buone prassi e contributi di riflessione sulle tematiche inerenti il ruolo delle psicologhe e degli psicologi in ambito forense. Qui sinceramente non comprendiamo la vostra opposizione e non vorremmo pensare si tratti di una posizione per partito preso considerando che alla precedente riunione di Consiglio alcuni di voi si erano espressi favorevolmente nei confronti di tale proposta.

Un gruppo di lavoro sulla psicologia giuridica rappresenterebbe un valore aggiunto per il nostro Ordine, lo spazio adeguato in cui discutere ed elaborare ulteriori contributi inerenti le tematiche più disparate che interessano l'ambito psico-giuridico. Un'occasione di confronto partecipato da non perdere e che ci auguriamo anche voi non vogliate perdere.

I Consiglieri dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

Santo Cambareri, Vincenzo Cianflone, Domenico Foti, Carla Lo Giudice, Umberto Rotundo, Ada Schiumerini, Rossella Valotta.

Il Dott. Pingitore dichiara che è favorevole alla realizzazione di un gruppo di lavoro in Psicologia Giuridica, ma non con questi mandati proposti.

Concordano con il Dott. Pingitore anche il Presidente, il Dott. Chizzoniti, il Dott. Campolo, la Dott.ssa Notaro, la Dott.ssa Scornaienchi, la Dott.ssa Toscano, il Dott. Triglia.

Si discute ampiamente sul punto.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese inerente la realizzazione di un gruppo di lavoro in Psicologia Giuridica con i mandati proposti dalla mozione presentata.

Consiglieri favorevoli: Cambareri Santo, Lo Giudice Carla, Rotundo Umberto, Schiumerini Ada, Scornaienchi Carmela, Valotta Rossella

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente),

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Triglia Angelo Luigi.

La mozione è respinta.

Discussione sulla mozione del 16/06/22

Alla c.a.

Presidente
Ordine Psicologi Calabria
Dott. Armodio LOMBARDO

Consigliere e Consiglieri

Segreteria

e p.c.

Dott.ssa Carmelina ACRI
Psicologa-Psicoterapeuta
carmelina.acri.045@psypec.it

Dott.ssa Maria Francesca AMENDOLA
Dirigente Psicologa ASP Cosenza
m.amendola@psypec.it

Dott.ssa Serafina BOVA
Dirigente Psicologa ASP Cosenza
serafinabova@psypec.it

Dott.ssa Anna CATANZARO
Già Dirigente Psicologa ASP Cosenza
annamaria.catanzaro.240@psypec.it

Dott.ssa Maria Teresa CORAPI D'IPPOLITO
Dirigente Psicologa ASP Catanzaro

Dott.ssa Daniela DIANO

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Dirigente Psicologa ASP Reggio Calabria
mariapasqualinadaniela.diano.272@psypec.it

Dott.ssa Micaela DIANO
Psicologa-Psicoterapeuta
michaela.diano.500@psypec.it

Dott.ssa Francesca GULINO
Psicologa-Psicoterapeuta
francescagulino@psypec.it

Dott.ssa Santina LABATE
Dirigente Psicologa ASP Reggio Calabria
santina.labate@psypec.it

Dott.ssa Serafina LAVIGNA
Già Dirigente Psicologa ASP Cosenza
serafinamaria.lavigna.879@psypec.it

Dott.ssa Serafina LOFARO
Dirigente Psicologa ASP Cosenza
serafina.lofaro.623@psypec.it

Dott.ssa Rosa LOLLO
Psicologa-Psicoterapeuta
rosalollo@psypec.it

Dott. Gaetano MARCHESE
Dirigente Psicologo ASP Cosenza
gaetanomarchese@psypec.it

Dott.ssa Mariangela MARTIRANI
Dirigente Psicologa ASP Cosenza
mariangelamartirani@pec.it

Dott.ssa Pia MAZZA
Già Dirigente Psicologa ASP Cosenza
piamazza@psypec.it

Dott.ssa Maria MIRABELLI
Psicologa-Psicoterapeuta
mariamirabelli@psypec.it

Dott.ssa Loredana OPPEDISANO
Psicologa-Psicoterapeuta

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabريا.it

Web: www.ordinepsicologicalabريا.it - Pec: ordinepsicologicalabريا@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

l.oppedisano@psypec.it

Dott.ssa Simona PAESE
Psicologa-Psicoterapeuta
simona.paese.819@psypec.it

Dott.ssa Rosanna PIANINI
Psicologa-Psicoterapeuta
Spec. Ambulatoriale ASP Cosenza
rosanna.pianini.493@psypec.it

Dott.ssa Stella PRIMERANO
Psicologa-Psicoterapeuta
ASP Reggio Calabria
psico.primerano@pec.it

Dott.ssa Maria Teresa ROSSI
Dirigente Psicologa ASP Cosenza

Dott.ssa Teresa Angela SACCA'
Dirigente Psicologa ASP Catanzaro

Dott.ssa Alessandra SANTELLI
Dirigente Psicologa ASP Cosenza
alessandra.santelli.700@psypec.it

Dott.ssa Adele SCORZA
Dirigente Psicologa ASP Crotona
adelinascorza@psypec.it

Dott.ssa Valentina TASSONE
Psicologa
valentina.tassone.193@psypec.it

Dott.ssa Gabriella VIZZARI
Dirigente Psicologa ASP Reggio Calabria
graziella.vizzari.694@psypec.it

Dott.ssa Lucia Ilenia VOCE
Psicologa-Psicoterapeuta
luciailenia.voce.369@psypec.it

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabريا.it

Web: www.ordinepsicologicalabريا.it - Pec: ordinepsicologicalabريا@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Oggetto: mozione ex art. 16 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

Premessa

In data 20 maggio 2022 le scriventi e gli scriventi ricevevano via pec una mozione¹ dalle Consigliere e dai Consiglieri Dott. Cambareri, Dott. Cianflone Dott. Foti, Dott.ssa Lo Giudice, Dott.ssa Schiumerini, Dott. Rotundo, Dott.ssa Valotta nella quale veniva chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria di istituire un Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica con i seguenti mandati:

Lavorare all'integrazione del documento e ad eventuali correttivi, a partire dai contributi già pervenuti e/o pubblicati e favorendo un'ampia partecipazione da parte della comunità professionale;

Lavorare all'istituzione di un tavolo tecnico con: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali Ordinari, le Procure, gli Ordini dei Medici e gli Ordini degli Avvocati della nostra regione al fine di elaborare linee guida, strutturare prassi operative e fornire adeguati strumenti a tutela del complesso mondo delle relazioni familiari.

Elaborare ulteriori documenti, linee guida, buone prassi e contributi di riflessione sulle tematiche inerenti il ruolo delle psicologhe e degli psicologi in ambito forense.

Il documento a cui si fa riferimento è quello approvato, all'unanimità, dal Consiglio nella seduta del 18 marzo 2022 dal titolo "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli"². In sintesi, il documento «*non appare esaustivo rispetto alle spinose questioni affrontate che impongono ulteriori riflessioni e approfondimenti*», secondo gli istanti.

¹ https://drive.google.com/file/d/1VDI0iQ8McL_uBy9ZFD6yTxMh4HNIETYL/view?usp=sharing

² https://www.ordinepsicologicalabria.it/allegati/sulle-prescrizioni-psico-giudiziarie-da-parte-dei-tribunali-nei-casi-di-separazione-divorzio-e-affidamento-dei-figli/documento_opc_prescrizioni_psicogiudiziarie_tribunali/

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Prima di entrare nel merito della mozione del 20 maggio 2022, appaiono doverose alcune precisazioni.

Ad una prima lettura della mozione potrebbe sembrare, agli occhi degli esterni al Consiglio, che il documento “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli” sia stato approvato solo dalla maggioranza del Consiglio. In realtà, il suddetto non solo è stato **approvato all’unanimità** (15 Consiglieri su 15), ma ha ricevuto, nel corso della relativa discussione del 18 marzo 2022, anche i **complimenti** da parte dei Consiglieri che, oggi, nella mozione ritengono che il documento debba essere oggetto di ulteriori riflessioni ed approfondimenti.

Gli istanti, addirittura, a sostegno della richiesta di revisione del documento (a distanza di due mesi dalla sua approvazione all’unanimità), allegano ulteriori pareri fortemente critici nei confronti del documento, evidentemente recependone il contenuto.

In realtà, le prime avvisaglie di “inversione di rotta” da parte degli istanti si sono registrate nel Consiglio del 28 aprile 2022, allorché perveniva, all’Ordine, pec di un’iscritta (Allegato A) in cui venivano mosse delle censure al documento approvato.

E’ pacifico ritenere che chiunque è libero di modificare o cambiare radicalmente opinione su uno specifico argomento, ma questa “inversione ad U” degli istanti appare illogica e poco chiara poiché, in altre circostanze, gli istanti hanno sempre mostrato particolare attenzione a tutti i documenti prodotti in Consiglio votando, per lo più, “astenuiti” o “contrari”. Nel Consiglio del 18 marzo 2022, invece, nessuna critica è arrivata al documento, nessuna censura, nessuna titubanza: solo complimenti.

Inoltre, dal 18 marzo 2022 ad oggi nessuna nuova normativa in contrasto con quella contenuta nel documento è stata emanata dal legislatore.

Ciò che appare di difficile comprensione sono le argomentazioni degli istanti a sostegno della richiesta di riflessione/revisione del documento approvato all’unanimità.

Viene fatto un riferimento alla c.d. “PAS - Sindrome di Alienazione Parentale” il cui riferimento esplicito sarebbe contenuto nel “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta”³ approvato all’unanimità nel Consiglio del 14 luglio 2017. In realtà, il suddetto non contiene in alcun modo riferimenti né espliciti né impliciti alla sindrome PAS. Il presunto riferimento esplicito appare una deduzione del tutto arbitraria degli istanti che vorrebbero ampliare la principale argomentazione in oggetto (il consenso informato nei casi di trattamenti sanitari obbligatori) sconfinando in terreni psicoforensi probabilmente poco esplorati finora.

³ <https://www.ordinepsicologicalabria.it/allegati/15757/documento-opc-psicoterapia-ctu/>

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Il documento del 2017 fa esclusivo riferimento ai casi di trattamenti sanitari coatti in capo ai genitori nei procedimenti in cui vi è un rifiuto di un figlio di frequentare uno dei due genitori nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli a causa principalmente del genitore irresponsabile (c.d. "alienazione parentale"). Si tratta di una violazione (non una sindrome), da parte di un genitore, del diritto alla bigenitorialità del figlio che giustifica l'affidamento super esclusivo all'altro genitore, così come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità, una su tutte la Cassazione, ordinanza I sez. civile, n. 25339/21, Pres. Acierno, in cui il Giudice Relatore è il Dott. Rosario Caiazzo.

In questo senso, il documento dell'Ordine del 2017 è precursore dei tempi poiché non viene richiamato in alcun modo il concetto di PAS intesa come sindrome, ma anticipa il contenuto della nota del Ministro della Salute, Roberto Speranza, del 29 maggio 2020 (a cui gli istanti fanno riferimento) che censura la teoria della PAS intesa come sindrome, ma lascia la porta aperta al dibattito scientifico sulla teoria dell'alienazione parentale:

«Da ultimo l'Istituto Superiore di Sanità ha precisato che è opinione condivisa tra gli studiosi che sia utile la promozione di ulteriori studi sistematici e su larga scala dell'alienazione dei genitori, che tengano conto delle questioni discusse allo scopo di definire criteri diagnostici oggettivi adeguati per una diagnosi scrupolosa ed un trattamento valido.

E' certamente utile una ricerca sistematica a livello nazionale, che potrà essere promossa dai Ministeri interessati, coinvolgendo un "panel" di esperti riconosciuti nel settore e le relative Società Scientifiche.

Sono disponibili, infatti, valide rassegne sistematiche sulla questione della PAS pubblicate su riviste internazionali anche da parte di studiosi italiani, che possono rappresentare un punto di riferimento avanzato per evitare l'uso improprio del concetto di alienazione dei genitori nelle controversie sui bambini e per consentire un uso corretto di tale concetto in aree cliniche e forensi»

Gli istanti fanno riferimento a due "sentenze" di legittimità (Sentenze n. 13217/21 e n. 9691/22). Invero, quella del 2022 è un'ordinanza, cioè viene rinviato ogni giudizio di merito nuovamente alla Corte d'Appello competente per territorio (Roma). Entrambe le pronunce - il cui Giudice Relatore è il magistrato Dott. Rosario Caiazzo - trattano abbondantemente il tema della sindrome PAS, ma non solo. In entrambe, viene censurata la PAS intesa come sindrome, ma allo stesso tempo viene sancito che *«Occorre sul punto evidenziare che il collegio non intende, né potrebbe, sindacare valutazioni proprie della disciplina della psicologia o delle scienze mediche, ma può certo verificarne la correttezza applicativa sulla base di criteri universalmente conosciuti e approvati»*.

E' chiaro, quindi, che condivisibilmente la Corte di Cassazione esprima forti perplessità sulla teoria della sindrome PAS, ma resta il fatto giudiziario che se un genitore ostacola il diritto del figlio alla c.d. "bigenitorialità" (ex art. 337-ter comma 1 c.c.) potrebbe perdere

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

l'affidamento dei figli (come nell'ordinanza della Cassazione istruita dal Dott. Rosario Caiazzo nel settembre 2021 n. 25339)

L'aver menzionato pronunce di giurisprudenza di legittimità, la PAS, la nota del Ministro Speranza, l'art. 30 della Costituzione significa che gli istanti (o almeno alcuni di loro) possiedono specifiche competenze tecniche in materia di psicologia giuridica e forense per cui risulta ancor più difficile comprendere la "inversione ad U" riguardo al documento approvato all'unanimità che tratta, tra l'altro, anche l'ambito psicoforense. Durante il Consiglio del 18 marzo 2022 **gli istanti si sono complimentati** con i Consiglieri che hanno proposto il documento, **approvandolo all'unanimità**.

Nessuna critica, nemmeno velata, è stata mossa ai contenuti del documento. Nulla di nulla. E allora questa mozione deve necessariamente avere una connotazione *altra* rispetto a quella squisitamente tecnica in cui le scriventi e gli scriventi non intendono addentrarsi poiché, dopo circa tre anni di consiliatura, hanno rinunciato a comprendere taluni atteggiamenti ambigui degli istanti. Si preferisce impegnare energie e risorse in favore delle Iscritte e degli Iscritti all'Ordine.

Gli istanti fanno riferimento alla pronuncia della Cassazione 11842/19⁴. Anche in questo caso viene definita "sentenza", ma in realtà è una "ordinanza".

L'ordinanza citata dagli istanti, in tema di prescrizioni sanitarie, recita:

- *«...che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte del merito si è limitata a ritenere opportuno che i genitori provvedano ad una mediazione familiare, per superare le difficoltà riscontrate, disponendo che il consultorio "prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico della minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti": e ciò, a tutela del pieno interesse della minore, che lo specifico compito affidato al giudice in simili situazioni»;*
- *«che non giova in contrario il richiamo, da parte del ricorrente, a precedente di questa Corte (Cass. 1 luglio 2015, n. 13506): ed invero, in detta vicenda era stato prescritto, come risulta dal testo della decisione, l'obbligo dei "genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale", non analogo al caso di specie»;*

Gli Ermellini fanno evidente confusione tra mediazione familiare e sostegno psicologico. I Giudici della Cassazione sostengono che nella pronuncia del 2015 fosse stato prescritto «un percorso psicoterapeutico individuale» differente dalla prescrizione di una mediazione familiare che, in realtà, è un «supporto alla genitorialità di entrambe le parti». In sintesi, la

⁴ Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 06/05/2019, n.11842, Pres. Scalfaferrì, Rel. Nazzicone

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Cassazione oltre a confondere “mediazione familiare” con “sostegno psicologico”, ritiene che un «*percorso psicoterapeutico*» non sia analogo al “sostegno psicologico”. In effetti, sono due attività distinte e separate, ma entrambe rientrano inequivocabilmente nei trattamenti sanitari che richiedono un valido consenso informato.

Ancora la Cassazione nella pronuncia del 2019:

- *«che, del resto, l'art. 12, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione autorizza prescrizioni penetranti ai “genitori ed ai parenti” per assicurare l'assistenza al minore, proprio quale c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare alle situazioni di probabile abbandono ed anzi superare le medesime: ciò palesando la piena compatibilità di tali disposizioni con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore».*

L'art. 12 comma 4 della L. 184/83 sulle adozioni recita:

«Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia».

La legge 184/83 prevede un legittimo e penetrante accertamento, anche di natura psicologica, sui genitori e sugli adottanti. E' previsto nella legge n. 184/83 che si intitola: “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”.

Tuttavia, questa legge risulta inconferente e del tutto estranea all'oggetto della discussione e, di conseguenza, alla Legge n. 54/06 sull'affidamento nei casi di separazione e divorzio. Sono due leggi distinte e separate.

Nella L. 56/89 non è previsto alcun accertamento sulla salute dei genitori.

Sicuramente le Consigliere ed i Consiglieri istanti avranno effettuato queste valutazioni penetranti in altre sedi, ma in questa riportano strumentalmente e succintamente solo uno stralcio dell'ordinanza della Cassazione come giustificazione della loro “inversione ad U”.

In conclusione, le Consigliere ed i Consiglieri istanti, nella mozione sottoscritta, chiedono:

Prima richiesta

Lavorare all'integrazione del documento e ad eventuali correttivi, a partire dai contributi già pervenuti e/o pubblicati e favorendo un'ampia partecipazione da parte della comunità professionale

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologic calabria.it

Web: www.ordinepsicologic calabria.it - Pec: ordinepsicologic calabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Il documento “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli” è stato approvato solo in marzo 2022, all’unanimità, cioè da 15 Consiglieri su 15 Consiglieri. Nemmeno una censura è stata mossa nei confronti della bozza del documento che il Consiglio ha ricevuto con largo anticipo rispetto all’adunanza del 18 marzo 2022. Il documento è stato già pubblicato sul sito dell’Ordine, trasmesso a tutti i Tribunali e Corti d’Appello calabresi, sui vari canali social, e ripreso già da alcune riviste di Diritto, come StudioCataldi.it. Tali richieste sarebbero dovute arrivare in occasione della discussione inserita nel punto all’ordine del giorno del Consiglio del 18 marzo 2022. Dopo soli due mesi, mettere in discussione un documento approvato all’unanimità non è concepibile, anche perché fondato in punto di Diritto e di Scienza. Infatti, nessuna nuova normativa è intervenuta dal 18 marzo 2022 contraria a quella contenuta nel documento.

Se il Consiglio dovesse decidere di ritirare il documento o prevedere dei correttivi, la naturale conseguenza sarebbe la inevitabile dimissione dell’intero Consiglio che prima fornisce un documento alla Comunità professionale calabrese (e non solo) e nemmeno dopo due mesi lo mette in discussione ovvero lo ritira.

Le opzioni sarebbero due: o nell’adunanza del 18 marzo 2022 i membri del Consiglio hanno deliberato un documento infondato, errato, pregiudizievole oppure, con la sua successiva messa in discussione, prevalgono giochi politici inaccettabili e contrari agli interessi della Professione.

Il contegno delle scriventi e degli scriventi non rientra in nessuna delle due opzioni poiché sostengono con determinazione la fondatezza argomentativa del documento approvato all’unanimità. Di conseguenza, lasciamo alle Consigliere e ai Consiglieri istanti la scelta di una delle due opzioni elencate che, inevitabilmente, provocherebbe le naturali dimissioni dalla carica di Consigliera/e ovvero delle richieste di dimissioni immediate.

Seconda e terza richiesta

Lavorare all’istituzione di un tavolo tecnico con: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali Ordinari, le Procure, gli Ordini dei Medici e gli Ordini degli Avvocati della nostra regione al fine di elaborare linee guida, strutturare prassi operative e fornire adeguati strumenti a tutela del complesso mondo delle relazioni familiari.

Elaborare ulteriori documenti, linee guida, buone prassi e contributi di riflessione sulle tematiche inerenti il ruolo delle psicologhe e degli psicologi in ambito forense.

Questi due mandati all’ipotetico Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica lasciano trapelare un’intenzione da parte delle Consigliere ed i Consiglieri istanti di “contrattare” le competenze psicologiche con Categorie professionali esterne. Nello specifico, l’Ordine degli Psicologi dovrebbe trovare una sorta di compromesso su temi quali consenso informato sanitario, questioni deontologiche e sanitarie con altre Categorie professionali.

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Irricevibile ed inaccettabile.

Le Consigliere ed i Consiglieri istanti sostengono: «*in uno scenario così complesso, ancora tutto da dipanare e accompagnato anche da orientamenti diversi da parte dei Tribunali...*». Questo risulta essere proprio il motivo per cui è stato proposto e approvato all'unanimità il documento: chiarire e stabilire anche i confini dell'attività e delle competenze delle Psicologhe e degli Psicologi, in ambito pubblico e privato, in uno «*scenario*» in cui viene messo in discussione il "consenso informato" in ambito sanitario, cuore pulsante delle Professioni sanitarie.

Le Consigliere ed i Consiglieri istanti avrebbero potuto impugnare la delibera di approvazione del documento in questione, ma le scriventi e gli scriventi non osano immaginare l'imbarazzo del Tribunale innanzi ad una richiesta di impugnazione, da parte di sette Consigliere e Consiglieri, di un atto approvato all'unanimità dal Consiglio.

In ogni caso, le scriventi e gli scriventi vorrebbero tutelare l'Ordine degli Psicologi della Calabria da un'ennesima potenziale "giravolta" degli istanti allorquando prima si complimentano e approvano, poi disapprovano e poi...?

Il comportamento delle Consigliere e dei Consiglieri istanti sembrerebbe procurare il medesimo paradosso riscontrato da parte di alcuni Tribunali a seguito di prescrizioni psico-giudiziarie:

"vi facciamo i complimenti e approviamo il documento, ma deve essere corretto e integrato"

vs

"voi genitori siete liberi di aderire al trattamento psicologico prescritto, ma se non lo fate subirete delle conseguenze giudiziarie"

Mozione

Alla luce delle osservazioni in premessa, le scriventi e gli scriventi si dichiarano contrari alla costituzione di un Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica con i tre paradossali mandati avanzati nella mozione del 20 maggio 2022. Il diniego è motivato dalla premessa di questa mozione e dalla considerazione che l'argomento in discussione abbraccia non solo quello psicoforense, ma anche e soprattutto quello sanitario e deontologico.

In ogni caso, il documento "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli" è stato approvato all'unanimità dall'intero Consiglio in marzo 2022 per cui non si ravvisa la necessità di costituire un Gruppo di Lavoro dedicato e specifico per la revisione del suddetto.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Pertanto, le scriventi e gli scriventi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria chiedono l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio un punto specifico - ovvero nel medesimo punto richiesto nella mozione pervenuta il 20/05/22 - in cui verrà discussa la seguente mozione da sottoporre al voto per l'eventuale deliberazione che consiste nella trasmissione del documento in questione al CNOP:

Alla c.a.
Presidente CNOP
Dott. David Lazzari

Oggetto: trasmissione del documento "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli" approvato all'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Calabria in data 18/03/22

Gent.mo Presidente,

nell'adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria tenutasi in data 18/03/22, è stato approvato e deliberato, all'unanimità, il documento dal titolo "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli".

Il suddetto affronta la spinosa questione di alcune prassi, in ambito giudiziario, che prevedono la prescrizione di trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di genitori nei contenziosi civili di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

A nostro parere è un documento unico che rappresenta una summa dei principi costituzionali, normativi e deontologici del consenso informato in ambito sanitario.

Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

15 giugno 2022

Le Consigliere e i Consiglieri
Ordine Psicologi Calabria

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

*Dott. Fortunato Campolo
Dott. Rocco Chizzoniti
Dott.ssa Mariarita Notaro
Dott. Marco Pingitore
Dott.ssa Carmela Scornaienchi
Dott.ssa Maria Toscano
Dott. Angelo Luigi Triglia*

Si allega alla presente mozione:

- Allegato "A": pec al Consiglio pervenuta dalla Dott.ssa Maria Francesca Amendola in data 25/04/22
- Allegato "B": osservazioni tecniche al documento "RIFLESSIONI E RICHIESTE relative al documento "Prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli" - Documento dell'Ordine degli Psicologi della Calabria approvato nel Consiglio del 18 marzo 2022;
- Allegato "C": [articolo di Marco Pingitore "Sul dovere del genitore separato di curare la sua incapacità genitoriale" - StudioCataldi.it - 25/05/22](#)

Allegato "A"

Pec inviata al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria in data 25/04/22 dalla Dott.ssa Maria Francesca Amendola.

-"Ill.mo

Presidente Ordine Psicologi Calabria

dott. Armodio Lombardo

Egregi Colleghi Tutti

del Consiglio e della Commissione Sanità

Ordine Psicologi Calabria

In data 29 marzo c.a e in data 13 aprile c.a ho trasmesso per mail quanto di seguito senza alcun riscontro e dopo ,anche, aver interloquito con la gentilissima segretaria dell'Ordine.

Sono certa che altri colleghi in merito hanno comunicato perplessità.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Dopo aver letto il documento pubblicato sul nostro sito dell'Ordine Calabria "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli", con la franchezza di sempre, vi sottopongo alcune questioni di metodo sulla approvazione di documenti che rappresentano tutti gli psicologi calabresi e che trattano non solo di norme e magister, ma anche di salute pubblica. Ritengo che per tali importanti questioni sia necessaria la approvazione del consiglio tutto, ma preliminarmente è indispensabile un approfondimento e una condivisione, quanto meno nelle sedi proprie dell'Ordine, come la Commissione Sanità che è composta anche da membri esterni esperti e professionisti.

In tal senso ho avuto modo di interloquire con il collega Triglia e di esplicitare le mie non poche perplessità e "pericolosità" del documento. Mi risulta che molti colleghi dei Servizi Sociali e dei Consulenti e altre Associazioni si stiano pronunciando circa il documento suddetto.

Vi esprimo alcune perplessità pur non essendo esperta del settore:

1) si delegittima il lavoro svolto dai professionisti del servizio pubblico Consulenti e Servizio Sociale

2) si propone una valutazione e gestione esclusiva al CTU, disconoscendo la diversa funzione, nell'ambito di un procedimento giudiziario, del Servizio Pubblico

3) si assume e propone che solo lo psicologo consulente CTU (giuridico/clinico?!) ha titolo clinico di valutazione e diagnosi unica etc., senza porsi alcun problema circa una possibile soluzione della questione

4) si arriva a concepire solo la Consulenza Tecnica di Ufficio (nello specifico lo psicologo) come unico intervento nell'ambito di un procedimento giudiziario, venendo meno così una prassi virtuosa che ha dato, e continua a dare, nonostante le difficoltà per la mancanza di personale, in molte occasioni, risultati positivi per donne, minori e adulti in generale.

5) si vuole proporre la Psicologia giuridica, così come la psichiatria forense, nelle AASSPP al posto degli attuali servizi Serd, Consulenti, neuropsichiatria infantile etc.? Si vogliono delegare ai colleghi privati, fermi a 50 anni fa e non evidentemente consapevoli di cosa sia la valutazione multiprofessionale, le funzioni del pubblico? Funzioni disciplinate da norme e leggi pertanto non vi è necessità di giuramenti ulteriori, il giuramento degli impiegati pubblici è in re ipsa.

6) stiamo attenti di chi e cosa siamo portavoce, tanto da essere espressione di una unica disciplina, la psicologia giuridica, rinnegando il ruolo le competenze e la norma dei colleghi nel Servizio Pubblico nello specifico i Consulenti. Ma l'AUPI potrebbe esprimere un parere?

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Vi allego 2 delibere della Asp Cosenza, una delle quali sulla psichiatria forense e così comprenderete l'aria che tira, prevenzione violenza donne etc non più ai Consultori?. Un gruppo di lavoro sulla psicologia giuridica? Solo questo? Forse bisogna porsi il problema del carico di lavoro che abbiamo nel pubblico e di quanti pochi professionisti psicologici sono rimasti

Una domanda mi pongo : cosa vogliamo a tutti i costi legittimare, sempre nel rispetto di tutti i colleghi?"

Al fine di non rendere tale documento rappresentativo degli psicologi calabresi ,sebbene approvato in consiglio e all'unanimità e senza il benché minimo confronto su evidenze e valutazioni adeguate e condivisioni, proporrei una rivalutazione e approfondimento dei temi trattati nel documento stesso ed eventuale sospensione da pubblicazione su siti online et altro .

Cordiali saluti

Maria Francesca Amendola

Componente Commissione Sanità

Ordine Psicologi Calabria "-

Allegato "B"

Osservazioni tecniche al documento "RIFLESSIONI E RICHIESTE relative al documento "Prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli" - Documento dell'Ordine degli Psicologi della Calabria approvato nel Consiglio del 18 marzo 2022"⁵ a firma di: *Dott.ssa Carmelina Acri, Dott.ssa Maria Francesca Amendola, Dott.ssa Serafina Bove, Dott.ssa Anna Catanzaro, Dott.ssa Teresa Maria Grazia Corapi D'Ippolito, Dott.ssa Daniela Diano, Dott.ssa Micaela Diano, Dott.ssa Francesca Gulino, Dott.ssa Santina Labate, Dott.ssa Serafina Lofaro, Dott.ssa Rosa Lollo, Dott. Gaetano Marchese, Dott.ssa Mariangela Martirani, Dott.ssa Pia Mazza, Dott.ssa Maria Mirabelli, Dott.ssa Loredana Oppedisano, Dott.ssa Simona Paese, Dott.ssa Rosanna Pianini, Dott.ssa Stella Primerano, Dott.ssa Maria Teresa Rossi, Dott.ssa Teresa Angela Saccà, Dott.ssa Alessandra Santelli, Dott.ssa Adele Scorza, Dott.ssa Valentina Tassone, Dott.ssa Graziella Vizzari, Dott.ssa Lucia Ilenia Voce*

⁵ <https://drive.google.com/file/d/1RvcdFXsRfSc500qS9Do45-dAj57FRAXE/view?usp=sharing>

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Di seguito vengono riportate solo alcune sintetiche osservazioni tecniche al documento trasmesso dalle firmatarie, in data 17/05/22, alle Consigliere e ai Consiglieri dell'Ordine degli Psicologi della Calabria.

Pag. 2

Come noto la valutazione della genitorialità può essere effettuata dallo psicologo nei contesti spontaneo, quando la richiesta proviene direttamente dai genitori, quando questi scelgono di fronteggiare la propria crisi e si predispongono al cambiamento, in una cornice di aiuto professionale, oppure giudiziario, nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli, allorquando i genitori non raggiungono un accordo su questi ultimi.

In realtà, nel contesto (spontaneo) del SSN, i genitori non richiedono una «*valutazione della genitorialità*» (*rectius* “valutazione psicologica della genitorialità”), semmai un sostegno psicologico alla genitorialità. Il sostegno psicologico è un’attività tipica dello Psicologo ex art. 1 L. 56/89. Nessun genitore solitamente chiede allo psicologo pubblico/privato “*valuti la mia genitorialità*”, semmai “*chiedo un sostegno psicologico alla genitorialità*”.

La valutazione psicologica delle competenze genitoriali rientra nelle attività tipiche del Giudice e/o del CTU, come si dirà meglio in seguito.

Pag. 2

La valutazione delle dinamiche familiari e genitoriali si accompagna all’obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore e il Giudice può quindi decidere di assegnare ai coniugi il compito di avviare un percorso terapeutico per ridurre la conflittualità fonte di rischio per genitori e minori. Ovviamente il giudice non può imporre né il tipo di trattamento né dove svolgerlo.

Questo appare lo stralcio più critico dell’intero documento. Non si comprende, infatti, il supporto giuridico dell’affermazione «*...il Giudice può quindi decidere di assegnare ai coniugi il compito di avviare un percorso terapeutico per ridurre la conflittualità fonte di rischio per genitori e minori*».

Vengono citate due leggi: la L. 184/83 e la L. 54/06.

La prima è totalmente inconferente con l’argomento in oggetto, mentre la seconda non prevede in alcun modo la possibilità che il Giudice possa «*assegnare il compito*» di avviare un percorso terapeutico (*rectius* “trattamento sanitario di tipo psicologico”) nei confronti dei genitori.

Questo postulato non trova alcun conforto giuridico. Pertanto, le restanti osservazioni del documento risultano sostanzialmente viziate.

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

In realtà, la L. 184/83 prevede che il Giudice possa disporre accertamenti e trattamenti psicologici in capo agli adottanti. Tale legge, infatti, riguarda l'ambito delle adozioni, totalmente estraneo al tema del documento dell'Ordine.

Pag. 2

Ovviamente il giudice non può imporre né il tipo di trattamento né dove svolgerlo.

Più sopra, si sostiene il contrario: «...il Giudice può quindi decidere di assegnare ai coniugi il compito di avviare un percorso terapeutico per ridurre la conflittualità fonte di rischio per genitori e minori».

«Decidere di assegnare» in ambito giudiziario equivale, inesorabilmente, ad un ordine.

Pag. 2

Né lo psicologo può avviare un percorso di osservazione o intervento qualora non verificasse la possibilità di costruire una corretta alleanza di lavoro con i genitori inviati dal Giudice. Tuttavia in questi casi il Giudice ha il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che lo stato offre per garantire la tutela dei diritti e lo fa ricorrendo al nostro aiuto, confidando nelle nostre competenze (dalla costruzione dell'alleanza, anche in casi critici, all'acquisizione di nuove abilità mediative).

Le scriventi e gli scriventi si domandano come sia possibile «costruire una corretta alleanza di lavoro con i genitori inviati dal Giudice» se l'invio risulta coatto e non spontaneo. Secondo questo stralcio, il Giudice dovrebbe «confidare» nelle competenze delle Psicologhe e degli Psicologi per dirimere questioni giudiziarie, superando l'ostacolo del consenso informato viziato. Quindi si tratterebbe di un auspicio, di una speranza che si possa «costruire una corretta alleanza» tra professionista e genitori. Un intervento giudiziario (con obiettivi sanitari) si può basare su un auspicio? Qual è la metodologia scientifica a supporto di un intervento in tal senso? E se la «corretta alleanza» non si riuscisse a costruire, di chi sarebbe la responsabilità, del Giudice, della Psicologa o Psicologo, dei genitori o del figlio? E nel mentre si spera di costruire una «corretta alleanza», la persona minorenni come viene tutelata?

Sembra che si voglia avallare una tipologia di interventi (giudiziari o sanitari?) basati sulla speranza, esposti alla casualità più che ad una metodologia scientifica.

Inoltre, appare particolarmente insolito che un Tribunale per tutelare i diritti di un figlio di genitori separati ricorra ad un "aiuto" coatto del Servizio Sanitario Nazionale. Il Tribunale ha tutti i poteri che la legge mette a disposizione per tutelare i diritti dei figli.

L'unico potere che non può esercitare nessun Tribunale perché non previsto da nessuna legge è il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dei genitori.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Pag. 3

È certo, invece, che questa competenza rientra a pieno titolo nelle finalità del Servizio Sanitario Nazionale e delle attività istituzionali dei Consulenti familiari

L'unica competenza che rientra a pieno titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nello specifico dei Consulenti familiari, è quella di erogare prestazioni sanitarie, nel nostro caso sostegno psicologico e/o psicoterapia, previo un valido e libero consenso informato del destinatario della prestazione.

Se la richiesta di una "valutazione psicologica della genitorialità" proviene dal Tribunale, il SSN prenderebbe in carico uno o entrambi i genitori per mezzo di un consenso informato viziato per rispondere ad una domanda giudiziaria.

In ogni caso, come accennato, un genitore spontaneamente (al di fuori del contesto giudiziario) non richiederebbe mai al SSN una "valutazione psicologica della genitorialità", ma un sostegno psicologico alla genitorialità del tipo individuale, di coppia o familiare.

Si tende a confondere l'attività di "valutazione", tipica dei contesti giudiziari, con quella di "sostegno", tipica dei contesti sanitari.

Chiaramente la valutazione clinica può rientrare nelle competenze del SSN, ma all'interno di un'attività sanitaria di sostegno psicologico, psicoterapia, psicodiagnosi.

Pag. 3

Qualora il Giudice, sulla scorta della valutazione dello psicologo psicoterapeuta in veste di CTU, valuti estremamente compromessa la capacità genitoriale, può legittimamente disporre l'affidamento della famiglia ai servizi sociali che si coordineranno con l'attività psicologica dei consulenti.

La CTU può essere svolta anche da uno psicologo non psicoterapeuta.

Non può essere disposto l'affidamento della famiglia ai Servizi Sociali. Semmai è il solo figlio che può essere affidato al Servizio Sociale o, ad esempio, ad un Consultorio familiare.

In questo stralcio viene assegnato correttamente la competenza di valutazione delle capacità genitoriali al solo CTU e non al SSN.

Pag. 3

Gli estensori del documento affermano il contrario, in spregio al dovere dello Stato (rappresentato nelle sue articolazioni della Pubblica Amministrazione, oltre che dagli Uffici Giudiziari) di tutela dell'infanzia. Propongono, di fatto, una visione del tutto inedita e decisamente paradossale dell'esperienza di conflittualità coniugale, nei casi di separazione e divorzio non consensuali, e degli esiti che questi eventi producono a danno dei figli minori coinvolti, nel breve, medio e lungo periodo della crescita. Sorprende che

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

nel documento in oggetto la centralità del diritto del minore scompaia come se fosse una questione marginale o opinabile.

In realtà, il documento approvato all'unanimità dall'Ordine degli Psicologi della Calabria ha come obiettivo la tutela di tutti i soggetti interessati: persone minorenni, genitori, psicologhe e psicologi.

La tutela dell'infanzia viene svolta dal Tribunale per mezzo di provvedimenti giudiziari; dal SSN per mezzo di prestazioni sanitarie, previo un libero e valido consenso informato.

Pag. 3

Nel complesso, il documento offre una precisa concettualizzazione dell'esperienza del maltrattamento intra-familiare. Discrimina le situazioni di disagio familiare in cui si osserva tutta la fenomenologia del maltrattamento fisico e i comportamenti devianti (disturbo da uso di alcol o altre sostanze, trascuratezza, violenza fisica e verbale, abuso sessuale) dalle dinamiche interpersonali che si determinano nel processo separativo della coppia e che coinvolgono, inevitabilmente, i figli minori producendo malessere e disagi (maltrattamento psicologico) e questa seconda situazione non viene riconosciuta, quale fattore di rischio evolutivo.

Sinceramente non si comprende questo passaggio al tema del maltrattamento familiare che include anche il maltrattamento psicologico, ipotesi di reato ex art. 572 c.p.

Il documento tratta principalmente il tema del consenso informato nei casi di prescrizioni da parte dei Tribunali di trattamenti sanitari di tipo psicologico nei confronti di genitori nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

La tutela delle persone minorenni (e dei genitori) nei casi di ipotesi di reato ex art. 572 c.p. deve essere svolta dal Tribunale (Civile e Penale) e, ancor prima, dalla Procura della Repubblica.

Il SSN può trattare i casi ex art. 572 c.p. per mezzo di prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria solo ed esclusivamente se previste per legge, come nei casi ex art. 165 comma 5 c.p.

In realtà, anche nei casi previsti ex art. 165 comma 5 c.p., il soggetto è libero di scegliere se aderire al trattamento sanitario obbligatorio. Il consenso informato prestato al SSN deve chiarire quali sono i limiti previsti dal segreto professionale, le conseguenze ad un eventuale diniego al trattamento sanitario ecc.

Nei casi non previsti per legge, l'accesso al SSN può avvenire solo ed esclusivamente in forma spontanea, previo consenso informato come sancito anche dall'art. 33 della L. 833/78, senza previsione di alcuna conseguenza giuridica nel caso di rifiuto del trattamento psicologico.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Pag. 3

Disconoscendo la conflittualità genitoriale come fattore di rischio per il minore, si sminuisce il significato del lavoro psicologico di valutazione e sostegno delle competenze genitoriali, arrivando ad affermare che valutare le competenze genitoriali sia una funzione esclusivamente giuridica.

Il documento non disconosce minimamente la conflittualità genitoriale anche perché non è il tema del documento. In realtà, è nelle censure proposte che sembra essere disconosciuta la violenza intrafamiliare.

In questo stralcio si intravede una persistente confusione tra ambito giudiziario e ambito sanitario. La valutazione delle competenze genitoriali rientra esclusivamente nella funzione giudiziaria. A meno che non si sostenga che le “competenze genitoriali” ovvero “capacità genitoriali” ovvero “idoneità genitoriale” appartengano ad una classificazione diagnostica.

Il termine “competenze genitoriali” (e derivati) nasce nell’ambito giudiziario, non sanitario. Infatti, non esiste nel DSM-5 (nemmeno nel 5-TR) né nell’ICD-11 una classificazione “competenze genitoriali”, così come non esiste una diagnosi clinica di “incapacità genitoriale”.

Competenze genitoriali, capacità genitoriali, idoneità genitoriale rappresentano espressioni gergali tipiche dell’ambito giudiziario.

Pag. 3

Andando oltre le evidenze cliniche e di ricerca, si disconosce il maltrattamento psicologico: si ignora l’impatto delle conflittualità coniugali sullo sviluppo psicofisico dei figli e si prospetta una situazione in cui il Giudice non indichi alla coppia un percorso di sostegno psicologico che medi la conflittualità.

Occorre ancora una volta chiarire che il «maltrattamento psicologico» all’interno del contesto familiare rientra nella fattispecie di ipotesi di reato ex art. 572 c.p.

Secondo le riflessioni proposte, il Giudice, accertato (o ipotizzato?) il maltrattamento a danno del figlio e/o di uno dei genitori dovrebbe «*indicare*» alla coppia un percorso di sostegno psicologico con il fine di mediare la conflittualità.

E’ del tutto evidente la persistente confusione tra ambito giudiziario e ambito sanitario e tra conflitto e violenza.

In primo luogo, la scelta del verbo «*indicare*» al posto di «prescrivere» appare indicativa di una insita consapevolezza dell’impossibilità del Giudice di imporre alcunché di sanitario.

Una «*indicazione*» del Giudice equivale ad un ordine.

Tuttavia, ciò che lascia sconcertati è il non aver preso in considerazione alcune normative a tutela delle persone (adulte e/o minorenni) nei casi di ipotesi di reato ex art. 572 c.p. (maltrattamento psicologico e/o fisico).

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

La Convenzione di Istanbul (convertita nella L. 77/13) all'art. 48/1 recita:

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Pertanto, è vietata qualsiasi forma di mediazione tra i genitori nei casi di ipotesi di reato ex art. 572 c.p., anche per ridurre il rischio della c.d. "vittimizzazione secondaria".

Invece, in modo sorprendentemente pericoloso si afferma che nei casi di «maltrattamento psicologico» il Giudice debba «*indicare*» ai genitori un sostegno psicologico con «*finalità mediativa*».

Inaccettabile, da un punto di vista giuridico, psicologico e deontologico.

Il maltrattamento psicologico è una violenza psicologica.

La violenza domestica non deve essere confusa con la conflittualità all'interno della coppia genitoriale.

La violenza non deve essere mai mediata, ma condannata.

Inoltre, si tende a confondere il sostegno psicologico con la funzione mediativa tipica della mediazione familiare (in cui non è prevista la partecipazione dei figli).

In ogni caso, nei casi di maltrattamento psicologico e/o fisico il Tribunale, al fine di tutelare le persone offese, deve prevedere provvedimenti giudiziari, non improbabili «*indicazioni*» sanitarie.

Pag. 3

Di fatto, l'esperienza clinica conferma i dati della ricerca: il conflitto di coppia nei contesti separativi ospita sempre rigidamente il copione relazionale che i genitori hanno sperimentato e che, più o meno inconsapevolmente, nei casi in cui si è incapaci di un'autoriflessione critica e di riconoscere il danno sul figlio, continuano a ripetere a danno della loro prole.

Non si comprende a quale «*esperienza clinica*» si faccia riferimento in questo stralcio. Così come non vengono citate le fonti dei «*dati di ricerca*».

Perlìme l'assunto secondo cui i genitori avrebbero sperimentato un rigido copione relazionale «*più o meno inconsapevolmente*». Più o meno? Quanto più o quanto meno?

Pag. 4

È proprio questa inconsapevolezza degli adulti che sostiene il conflitto e lo radicalizza, esponendo il minore al rischio di una mascherata forma di maltrattamento psicologico.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Il maltrattamento psicologico all'interno dei contesti familiari corrisponde, come detto, ad un'ipotesi di reato ex art. 572 c.p.

Si continua pericolosamente ad accostare il conflitto di coppia al maltrattamento psicologico, uno la causa dell'altro, da curare presso il SSN con un fine mediativo.

Inoltre, si afferma un principio arbitrario molto pericoloso: i genitori valutati "incapaci" dal Giudice e/o dal CTU (non dal SSN) sarebbero dei soggetti «più o meno» inconsapevoli, incapaci di autoriflessione. E per questo motivo devono essere curati per tutelare i loro figli. In realtà, il genitore "incapace" può essere pienamente consapevole e capace di autoriflessione.

Probabilmente non è stato ancora digerito il passaggio dal concetto di "potestà genitoriale" a quello di "responsabilità genitoriale" in occasione del D.Lgs 154/13.

Infatti, ritenere che "genitore incapace" equivalga automaticamente a "genitore inconsapevole" (*rectius* «più o meno inconsapevole») significa correre il rischio di effettuare una correlazione illusoria secondo cui tutti i genitori incapaci (di cosa?) sono «più o meno inconsapevoli» e devono diventare consapevoli per mezzo di un trattamento sanitario.

Nelle *more* di questi passaggi logici e trattamentali, vi è il figlio non tutelato poiché il Tribunale non dispone provvedimenti giudiziali nei confronti dei genitori irresponsabili, ma cerca di curarli (cosa?).

Appare chiara un'impostazione del tutto "adultocentrica" attraverso cui si antepongono i bisogni «più o meno inconsapevoli» dei genitori a quelli evidenti ed impellenti dei figli.

Pag. 4

A questo proposito, ricordiamo che il DSM-5 (APA, 2014), oltre ad aver incluso nella propria classificazione i disturbi da stress post-traumatico in campo infantile, per tutta un'altra serie di disturbi 'non PTSD' riconosce una correlazione con Esperienze Sfavorevoli Infantili. Inoltre, ben 32 nuovi disturbi si aggiungono a quelli già in precedenza riconosciuti in questa ipotesi eziologica, aprendo una finestra importante per quanto riguarda i disturbi relazionali all'interno della famiglia e in particolare nell'ambito della relazione fra genitori e figli.

Questo stralcio non dimostra la legittimità dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti dei genitori separati o in fase di separazione.

Al contrario, dimostra che i "disturbi" relazionali all'interno delle famiglie unite e separate sono inclusi tipicamente in un ambito sanitario da trattare psicologicamente all'interno del SSN, previo consenso informato. Il DSM-5 non fa alcun riferimento alle "competenze genitoriali" e alla loro valutazione di competenza dell'ambito giudiziario.

Pag. 4

Nonostante ciò il documento ci chiede di lasciare che questi genitori scelgano senza la

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

necessaria consapevolezza, il che non può che sollecitare dubbi: come può uno psicologo ritenere che in tali situazioni le persone siano in grado di attuare una scelta che tuteli i loro figli? Dopo tanta esperienza clinica all'interno dei servizi e alla luce delle evidenze cliniche più accreditate dalla ricerca internazionale, è quantomeno imbarazzante trovarsi di fronte a tali affermazioni.

In questo stralcio risiede un'ulteriore e significativa criticità di fondo.

Secondo il ragionamento proposto, i genitori «più o meno inconsapevoli» dovrebbero essere “spintaneamente” portati alla consapevolezza attraverso trattamenti psicologici coercitivi.

Il principale problema sarebbe l'inconsapevolezza dei genitori che li porterebbe ad essere conflittuali e a misconoscere le conseguenze negative sui figli.

Il genitore irresponsabile, quindi, sarebbe un genitore inconsapevole.

Tuttavia, nessun genitore (soggetto adulto), consapevole o inconsapevole, può essere costretto (su prescrizione o su invito) ad essere sottoposto ad un trattamento sanitario, nel nostro caso di tipo psicologico.

Questo è un principio da accettare perché così sancisce la normativa che il documento dell'Ordine semplicemente riporta.

Secondo le teorie personali proposte, questo genere di prescrizioni dovrebbe rendere consapevoli i genitori delle proprie incapacità? Di conseguenza, compito di un Consultorio familiare sarebbe quello di prendersi carico degli invii coatti per rendere consapevoli i genitori che, al termine del “percorso” di consapevolezza, sarebbero “liberi di scegliere”?

Secondo quali principi giuridici, scientifici, deontologici si afferma ciò?

Imbarazzante semmai è il continuo richiamo ad una non meglio precisata «esperienza clinica all'interno dei servizi» ovvero a «presunte evidenze cliniche più accreditate» senza alcuna fonte bibliografica che supporti il fondamento scientifico dei trattamenti sanitari obbligatori in capo ai genitori inconsapevoli al fine di renderli consapevoli e liberi di scegliere (cosa?).

Se un genitore «non sia in grado di attuare una scelta che tuteli i loro figli» allora ci troviamo innanzi ad una ipotesi di irresponsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. per cui il figlio deve essere tutelato per mezzo di provvedimenti giudiziali.

Pag. 4

Nel Sistema Sanitario Nazionale le relazioni genitori figli e le relazioni di coppia sono da più tempo diventate oggetto di cura grazie alla diffusione della cultura psicologica che ha dato forma ai Servizi Sociali, ai Consultori Familiari e alla Neuropsichiatria Infantile.

Il Servizio Sanitario Nazionale svolge un ruolo fondamentale (anche) nella cura delle relazioni familiari, ma sempre previo consenso informato dei destinatari delle prestazioni ex lege.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Pag. 5

...omettendo al contempo di informare il lettore dell'esistenza di pronunciamenti di merito (Tribunale di Milano 15.7.2015; Tribunale di Roma 13.11.2015 e decreto Tribunale di Milano sez. IX dell'11.3.2017) e della Suprema Corte, di diverso orientamento (Cassazione civile n. 11842/2019 e n. 6471/2020), dove, in sostanza, emerge il preminente interesse del minore rispetto ai diritti individuali di libertà dei genitori che possono subire limitazioni, contenimenti o restrizioni.

Il documento dell'Ordine è stato deliberato proprio a causa di alcune pronunce dei Tribunali, come quelle citate.

L'ordinanza n. 11842/19 sembra confondere la mediazione con sostegno psicologico.

Per l'ordinanza n. 6471/20 i genitori possono subire limitazioni, contenimenti o restrizioni, ma non di natura sanitaria. La pronuncia non afferma il contrario anche perché oggetto del reclamo non è la legittimità o meno delle prescrizioni sanitarie.

Pag. 5

Chi scrive ritiene che il documento in oggetto definisca una prospettiva di valutazione e intervento parziale, poiché non inclusiva di tutto il lavoro di ricerca e pratica clinica sull'integrazione dei modelli teorici e delle tecniche, svoltasi negli ultimi centocinquant'anni dalla disciplina psicologica. Questa visione, se agita, rischia di compromettere il lavoro di protezione.

Ancora una volta, viene richiamata una non meglio precisata «ricerca e pratica clinica» in tema di trattamenti sanitari obbligatori nei confronti dei genitori separati.

In realtà, la «protezione» dei soggetti coinvolti è a rischio se si continua a confondere la conflittualità con la violenza ex art. 572 c.p. proponendo improbabili mediazioni tra le parti.

Pag. 5

In tutti i casi di conflitto coniugale giunto irrisolto presso le aule dei Tribunali per il giudizio di separazione e divorzio, è del tutto auspicabile e ragionevole che un Giudice, a fronte di specifiche condizioni, indichi ai genitori che si stanno separando e in ordine all'affidamento e custodia dei figli, un percorso di aiuto psicologico, eventualmente anche sociale, e ne monitori l'andamento. Un genitore disfunzionale e, suo malgrado, maltrattante o trascurante, rappresenta, di fatto, un elemento di rischio per la sua famiglia, i suoi figli e per l'intera comunità.

Secondo le riflessioni proposte sarebbe auspicabile, ma di fatto illegittimo.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Un genitore «maltrattante» è un padre o una madre che compiono un reato ex art. 572 c.p. Al fine della tutela psicofisica dell'ex partner e del figlio, questi genitori «maltrattanti» devono subire, prima di tutto, interventi giudiziari di natura civile e penale. Successivamente, se previsto come nei casi ex art. 165 comma 5 c.p., potranno accedere ai trattamenti psicologici.

Un genitore maltrattante (reato ex art. 572 c.p.) deve subire, prima di tutto, limitazioni della sua responsabilità genitoriale e condanne di natura penale che non possono essere derogate in nome di improbabili trattamenti psicologici coatti che la legge non prevede.

Un figlio ha il dovere di avere “un rapporto equilibrato e continuativo” (ex art. 337-ter comma 1 c.c.) con un genitore condannato per “maltrattamento in famiglia” ex art. 572 c.p.?

Pag. 5

Tutti i professionisti che intervengono a vario titolo in queste specifiche fasi della vita familiare, fanno esperienza del disagio vissuto dai protagonisti di queste storie di separazione e in molti casi osservano la positività di un intervento che possa promuovere nuovi e più costruttivi equilibri...

Ancora una volta, si fa riferimento ad esperienze personali non supportate da evidenze scientifiche e/o giuridiche.

Pag. 6

Tutto ciò è anche dettato dall'art. 337, sul diritto del minore di mantenere equilibrati e stabili i rapporti con entrambe le figure genitoriali. A tale proposito non è chiaro come gli estensori del documento abbiano assimilato tale disposizione di tutela minorile alla “valutazione della idoneità fisica o mentale di rendere testimonianza; valutazione dell'incapacità naturale ... e valutazione della capacità di intendere e volere”. L'art 337 di fatto delinea una “qualità dinamica delle relazioni genitoriali” che nulla ha a che vedere con la capacità di intendere e volere: il giudice che prescrive un intervento di sostegno alle competenze genitoriali sta, di fatto, riconoscendo ai genitori la capacità di intendere e volere e il suo obiettivo non è quello di punirli bensì quello di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità “equilibrata e stabile” (naturale aspirazione del minore). Con sorpresa, osserviamo, invece, nel documento dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, una visione confusa e non in linea con i bisogni di aiuto reali che le famiglie quotidianamente portano ai Servizi.

L'art. 337-ter comma 1 del Codice Civile è il fulcro dell'affidamento condiviso che viene declinato attraverso la tutela dei diritti del figlio e non dei genitori. Se un genitore non riesce o non vuole (non dovrebbe interessare al Tribunale la motivazione) tutelare i diritti del figlio, subirà delle conseguenze giudiziarie, non sanitarie. Non è prevista alcuna norma secondo

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

cui il genitore incapace di tutelare i diritti dei figli ex art. 337-ter comma 1 c.c. debba essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori.

Il documento dell'Ordine chiarisce che la valutazione delle c.d. "capacità genitoriali" (il genitore è capace di tutelare i diritti del figlio?) è ancorata ad un concetto giuridico ex art. 337-ter comma 1 c.c. così come la capacità di rendere testimonianza all'art. 196 c.p.p., ecc. Nessun elemento confusivo è presente nel documento dell'Ordine.

Pag. 6

L'attuazione di quanto proposto dal documento dell'Ordine degli Psicologi della Calabria riesumerebbe un modello di intervento psicologico obsoleto e discriminatorio sul piano socio-economico. Una visione della scienza psicologica "per pochi" e al servizio di interessi di parte piuttosto che al servizio della buona prassi psicologica e giuridica. Una visione in cui il rischio diframmentazione e parzialità è molto elevato e ciò non può che alimentare, anziché smorzare, il conflitto tra le parti

Sinceramente non si comprende quale supporto possano trovare queste particolari e penetranti affermazioni-insinuazioni in capo agli estensori del documento deliberato dall'Ordine degli Psicologi della Calabria.

Repetita iuvant: non esiste alcuna norma che preveda trattamenti sanitari obbligatori in capo ai genitori separati, salvo se previsti per legge.

Pag. 6

La confusione che emerge dal documento dell'Ordine degli Psicologi della Calabria conferma un bisogno già espresso in altre sedi dai professionisti che si occupano di tutela e benessere: l'integrazione delle buone pratiche. E' fondamentale che il sistema giudiziario (magistrati, avvocati, consulenti tecnici) e la rete dei servizi sociali e sanitari, conoscano reciprocamente potenzialità e limiti delle diverse metodologie di azione e presa in carico, interagiscano integrando gli strumenti operativi e gli interventi (consulenze tecniche, indagini sociali, spazi neutri, percorsi terapeutici centrati sulla genitorialità) in un progetto coerente, monitorabile e sostenibile.

In realtà, l'unica confusione che si intravede è nelle censure al documento.

Pag. 6

Negli ultimi decenni, fortunatamente, nel mondo accademico e negli ambienti di ricerca più evoluti, sta avanzando uno scenario che privilegia la comprensione profonda delle dimensioni caratteristiche della salute, e i provvedimenti utili per potenziarla.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Ancora una volta, tali richiami alla ricerca scientifica non sono supportati da nessuno stralcio di bibliografia.

Pag. 7

Piuttosto che ridimensionare le funzioni dei servizi pubblici, come sembra suggerire il documento dell'OPC...

Il documento dell'Ordine, al contrario di quanto ipotizzato, esalta, finalmente, il Servizio Sanitario Nazionale restituendogli dignità ed evidenziando le corrette competenze, delimitando il perimetro entro cui può operare ed essere coinvolto.

Il documento dell'Ordine potenzia, al contrario delle sue censure, il Servizio Sanitario Nazionale, tutelandone la sua originaria funzione e ponendolo al pieno servizio di persone e famiglie.

Pag. 7

Sulla individuazione degli psicologi che assumono ruolo di CTU, vale la pena soffermarsi ribadendo un principio di fondo. A prescindere dalla differente modalità di invio, spontaneo o giudiziario, la valutazione della situazione all'interno della coppia conflittuale e delle capacità genitoriali è compito eminentemente multidisciplinare, inerente alla valutazione delle complesse dinamiche di funzionamento nel contesto socio-relazionale e delle problematiche individuali, nonché dei processi psicopatologici individuali, di coppia e familiari. La valutazione dovrebbe integrare dati clinici, sociali ed educativi

Sembra persistere una particolare confusione tra ambito giudiziario e ambito sanitario. La valutazione delle capacità genitoriali è un ambito di pertinenza esclusivamente giudiziaria. Il Tribunale può ricorrere all'ausilio dei CTU per valutare le competenze genitoriali da un punto di vista psicologico. Tale valutazione psicoforense non rientra nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale che eroga le prestazioni sanitarie esclusivamente previo valido consenso informato dei destinatari della prestazione.

Tutte le censure contenute nel documento non spiegano come potrebbe un Consultorio essere in grado di espletare una funzione giudiziaria all'interno di un contesto esclusivamente sanitario. Infatti, quando il Consultorio viene investito da un Tribunale di valutare le capacità genitoriali sorgono numerose criticità che mettono a rischio la tutela dei diritti di tutti gli attori coinvolti. Ad esempio, la Psicologa o lo Psicologo del Consultorio si troverebbero ad espletare un'attività tipica di una CTU, ma senza aver prestato giuramento ex art. 193 c.p.c. oppure sarebbero costretti a destreggiarsi tra le richieste delle parti (non pazienti) di far partecipare i propri CTP ai colloqui clinici, ma senza che sia stata disposta una CTU.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Per meglio chiarire la distinzione tra ambito giudiziario e ambito sanitario occorre specificare che la CTU non ha una finalità sanitaria (non viene prestato alcun consenso informato sanitario dalle parti). Infatti, la fatturazione del CTU prevede l'applicazione dell'IVA. Mentre nel Consultorio familiare si accede esclusivamente previo consenso informato anche per le prestazioni psicologiche, ad esclusione dei casi di IVG - Interruzione Volontaria di Gravidanza - di persone minorenni.

A questo punto, sarebbe interessante domandarsi che tipo di consenso informato viene fornito nei Consultori nei casi di trattamenti sanitari obbligatori in capo ai genitori disposti dai Tribunali ovvero nei casi di «valutazione delle capacità genitoriali».

Ad esempio, l'ASP di Cosenza illustra correttamente, nella sua Carta dei Servizi⁶, il concetto di "consenso informato" (pag. 48):

Consenso informato: prima di essere sottoposto a qualunque trattamento chirurgico, diagnostico o terapeutico, ogni paziente ha il diritto di essere informato in modo dettagliato e comprensibile da parte dell'operatore sanitario impegnato in quel caso. L'informazione dovrà riguardare i potenziali rischi connessi alle modalità di esecuzione di quelle prestazioni sanitarie in modo che il paziente possa aderire, in piena consapevolezza, nel suo interesse e per il suo bene, ai trattamenti stessi.

In sostanza, anche l'ASP di Cosenza (così come le altre Aziende Sanitarie calabresi e nazionali) è allineata con le argomentazioni del documento dell'Ordine.

Pag. 7

*Per quanto sopra esposto,
Vista la Legge n. 405/75,
Vista la L. Reg.le n. 26/77,
"La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici".
Prot. 15000174 Consiglio Nazionale degli Psicologi, Roma, 05 Giugno 2015.
Vista la L. n. 184/83,
Vista la L. n. 54/2006,
Visto il POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile) /2000,
Visto 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022,
Viste la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile n. 11842/2019 e n. 6471/2020,
Vista la L. 176/1991,*

⁶ https://www.asp.cosenza.it/images/urp/carta_servizi_prov_15feb2016.pdf

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo del 5 aprile 2022 intitolata “Tutela dei diritti dei minorenni nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia”.

Nessuna delle normative richiamate affronta il tema dei trattamenti sanitari coatti in capo ai genitori incapaci e «più o meno inconsapevoli».

Nessuna delle normative richiamate supera il diniego di trattamenti sanitari obbligatori in capo ai genitori nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli ex art. 32 comma 2 della Costituzione, ex art. 33 della L. 833/78 ed ex art. 1 della L. 219/17.

Nessuna delle normative richiamate assegna al SSN il compito, su richiesta di un Tribunale, della “valutazione delle capacità genitoriali” nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

Pag. 8

Richieste:

- 1. di revocare il “Documento dell’Ordine degli Psicologi della Calabria sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli (approvato nel Consiglio del 18 marzo 2022)”.*
- 2. di comunicare un veloce riscontro alla presente, nel segno di un confronto tecnico-professionale partecipato, esteso ed approfondito, finalizzato alla definizione di percorsi operativi realmente tutelanti e inclusivi, come merita un tema così determinante.*

Premesso che in linea di massima si dovrebbe prima chiedere un confronto e poi, eventualmente, la “revoca” di un atto, le richieste non possono essere accolte perché le censure proposte rappresentano, più che altro, delle riflessioni personali che non intaccano, né indeboliscono, la portata del documento dell’Ordine che, tra l’altro, tutela l’autonomia professionale delle Psicologhe e degli Psicologi in ambito pubblico e privato.

Le censure al documento dell’Ordine non hanno superato la prova di resistenza dei principi costituzionali, normativi e deontologici enunciati all’unanimità dal Consiglio dell’Ordine e trasfusi nel documento “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli”.

15 giugno 2022

Le Consigliere e i Consiglieri
Ordine Psicologi Calabria

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Dott. Fortunato Campolo
Dott. Rocco Chizzoniti
Dott.ssa Mariarita Notaro
Dott. Marco Pingitore
Dott.ssa Carmela Scornaienchi
Dott.ssa Maria Toscano
Dott. Angelo Luigi Triglia

Si discute ampiamente sul punto.

Il Dott. Cambareri dichiara:

Nelle osservazioni lette in precedenza, abbiamo preferito mettere in primo piano gli aspetti concreti riguardanti la discussione sulla mozione da noi presentata, approfondendone alcuni che evidentemente vi erano poco chiari, ribadendo lo spirito della mozione stessa ed evitando di spostare il focus su sterili polemiche e artifici strumentali di cui, purtroppo, le premesse della vostra mozione appaiono intrise.

Nel sottolineare nuovamente il rammarico per l'occasione persa, di dotare questo Consiglio di un Gruppo di Lavoro sulle tematiche di psicologia giuridica, sentiamo di rispondere di seguito alle premesse inserite nella vostra mozione, poco centrate con l'oggetto della discussione, ma piuttosto tese a screditarne i contenuti.

Lo facciamo per amor di verità e con l'intento di lasciare traccia, anche nei nostri verbali e a beneficio della categoria che ci legge, dello sconveniente atteggiamento a cui questa maggioranza ci ha abituato ormai da tempo: "buttare la palla in tribuna" piuttosto che giocare la partita.

SUL RIFERIMENTO ALLA C.D. "ALIENAZIONE PARENTALE"

Senza entrare nelle specifiche declinazioni del costrutto tanto dibattuto e c.d. "alienazione parentale", della quale, evidentemente chi scrive dimostra di essere tra i massimi esperti dell'argomento, ci soffermiamo su alcune semplici osservazioni:

- In premessa al Documento "Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli" del 18 marzo 2022 si legge: *"Il presente documento è il naturale seguito di quello recepito il 14 luglio 2017 dal Consiglio*

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

dell'Ordine degli Psicologi della Calabria dal titolo "Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta". Dopo cinque anni il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria ha ritenuto necessario approfondire ed ulteriormente chiarire alcuni aspetti correlati con il diritto alla salute e all'autodeterminazione dei genitori coinvolti nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento."

- Il documento recepito quest'anno dall'Ordine riprende ampi stralci e interi capitoli del documento del 2017 (essendone il naturale seguito).

- Sia nel documento di quest'anno che in quello del 2017 vi è un capitolo dal titolo *"E' possibile imporre un cambiamento?"* in cui i documenti tendono a sovrapporsi, salvo per alcuni passaggi, tra cui il seguente:

Nei casi di alienazione parentale in cui uno dei due genitori non riesce ad avere accesso al figlio a causa dell'altro genitore, quest'ultimo, di per sé, potrebbe non avere alcuna intrinseca motivazione a intraprendere un percorso terapeutico volto al ripristino del rapporto con l'ex partner e tra questi ed il figlio. Analoga mancanza di motivazione potrebbe valere per quest'ultimo.

*La psicoterapia, in tali circostanze, potrebbe addirittura provocare perdite di tempo e nessuna possibilità per il genitore rifiutato di recuperare il rapporto con il figlio. Si pensi ai casi di **alienazione parentale** in cui un Tribunale, all'esito di una CTU, preveda soltanto un intervento sanitario sulla coppia genitoriale, senza disporre un intervento, più incisivo, volto all'allontanamento del figlio dal genitore irresponsabile. Quest'ultimo potrebbe, infatti, strumentalizzare lo spazio e il tempo dell'intervento terapeutico a danno dell'altro: per esempio, ritardando i tempi dell'intervento, spostandone date e orari, simulando una motivazione al cambiamento senza che ci sia un'effettiva intenzione.*

- In merito alla c.d. alienazione parentale recentemente la Cassazione (n.9691/2022) si è così espressa *«il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre».*

- Nelle premesse alla vostra mozione si legge quanto segue:

"Il documento del 2017 fa esclusivo riferimento ai casi di trattamenti sanitari coatti in capo ai

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

genitori nei procedimenti in cui vi è un rifiuto di un figlio di frequentare uno dei due genitori nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli a causa principalmente del genitore irresponsabile (c.d. "alienazione parentale"). Si tratta di una violazione (non una sindrome), da parte di un genitore, del diritto alla bigenitorialità del figlio che giustifica l'affidamento super esclusivo all'altro genitore".

Una violazione appunto! Magari una di quelle violazioni su cui interviene l'art.709 ter c.p.c. nei casi in cui il diritto alla bigenitorialità viene ostacolato da uno dei due genitori. Una di quelle violazioni per le quali la legge dispone dei suoi dispositivi per le opportune sanzioni, una serie di comportamenti sintetizzati nel testo della vostra mozione, guarda caso, nella macro categoria della c.d. alienazione parentale, costruito giuridico, psicologico, o psico-giuridico che dir si voglia evidentemente discendente dalla c.d. "sindrome" di alienazione parentale di dubbia derivazione scientifica.

Alla luce di quanto appena esposto ci domandiamo a questo punto perchè se si era così convinti della bontà della citazione dell'alienazione parentale non si è mantenuto il riferimento anche nel documento odierno che si pone come "naturale seguito" di quello del 2017? Per quanto ci riguarda continuiamo a salutare con favore l'eliminazione dal documento odierno di tali anacronistici e rischiosi riferimenti, qualunque sia il motivo.

SOLO COMPLIMENTI?

Nelle premesse alla mozione del 16/06/2022 i Consiglieri presentatori sostengono che nessuna critica è stata mossa nei confronti del documento in oggetto, solo complimenti. Ad onor del vero, sin dalla presentazione in Consiglio, durante la discussione sul punto, i presentatori della suddetta mozione ricorderanno che da subito abbiamo sottolineato l'inopportunità della presentazione di un documento per così dire "a freddo" e la necessità di avere uno spazio per opportune riflessioni soprattutto su tematiche delicate come quelle che riguardano la psicologia giuridica, accennando alla possibilità di istituire un gruppo di lavoro sul tema. Inoltre nel corso della precedente seduta di Consiglio, a seguito dei primi commenti pervenuti a codesto Ordine in merito ad alcune criticità del documento, abbiamo sottolineato la necessità di dare uno spazio di ascolto ai contributi provenienti dagli iscritti, in modo da rendere il più possibile condivisi i documenti prodotti dall'Ordine in merito alle tematiche che stiamo discutendo e in modo da scongiurare il rischio che contributi validi, si trasformino in contributi rigidi e divisivi. Insomma abbiamo lodato sin da subito gli estensori del documento, nessuno lo nega (non fosse altro che per il tempo e il lavoro dedicato alla stesura), allo stesso tempo abbiamo richiamato all'ascolto dei contributi dei colleghi e alla partecipazione. Adesso siamo qui a ricordare che forse sarebbe il caso di porre un minimo freno alle lodi, giusto per evitare di "imbrodarci", tutti!

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



SVOLTE A "U", RICHIESTE DI DIMISSIONI E VARI "GIOCHI DI PRESTIGIO"

Voi parlate di svolte a "U", noi parliamo di riflettere, di ampliare la discussione, di aprire alla partecipazione, di ascoltare i contributi provenienti dalla categoria e non ci vediamo niente di male, anzi lo consideriamo fondamentale; pensiamo sia necessario farlo al più presto, per fare in modo che il documento di cui stiamo discutendo possa essere un'occasione per aprire canali di dialogo e confronto, stilare linee guida condivise, stimolare gli organi competenti ad adottare prassi condivise, dirimere dubbi di preminenza costituzionale e fare in modo che l'Ordine possa guidare questo processo. Di contro, chiudere le porte in faccia a questa possibilità ci porta a prospettive di respiro corto che tra l'altro lasciano i colleghi addetti ai lavori, esattamente come li abbiamo trovati prima della stesura di questo documento e cioè in balia dell'una o dell'altra decisione di un Tribunale o di una Corte, perfettamente istruiti su cosa "non fare", ma quasi per nulla sostenuti in merito a cosa fare!

Quanto avete scritto archivia la nostra volontà di fermarci a riflettere, di fare un passo indietro, magari per poterne fare in un futuro prossimo dieci in avanti, come se fosse un disvalore ("la svolta a U") e allora a questo punto concedetecelo, quante volte sarebbe stato auspicabile per questo Consiglio che la maggioranza avesse fatto per tempo un passo indietro per evitare figuracce?

Sui regolamenti, sui criteri prudenziali da applicare in bilancio al nostro stato patrimoniale (vedi fondo di svalutazione crediti), sull'obbligo di riaccertamento dei residui attivi e passivi, sulla necessità di dotarsi di un Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni economiche, sull'amministrazione trasparente, sull'inopportunità in piena pandemia di inviare liste di nominativi di colleghi per prestare gratuitamente il proprio servizio presso ospedali ed enti locali, anzichè insistere sulle doverose assunzioni in sanità, sulla delibera che assegnava in blocco ad alcune cariche i poteri che la 56/89 assegna al Consiglio!

Basta andare a ritroso nei verbali per comprendere quanto tempo avete fatto perdere a quest'Ordine, rifiutando ogni forma di ascolto, per poi trovarvi costretti a dare ragione (nei fatti) alle nostre osservazioni o nel peggio dei casi finire davanti a un Tribunale.

Nelle premesse alla vostra mozione vi siete spinti addirittura a parlare di richiesta immediata di dimissioni. Dimissioni? Ma per cosa? Per aver chiesto di allargare la riflessione, per aver insistito affinché si ascoltassero le istanze dei nostri iscritti? Per aver chiesto di istituire un gruppo di lavoro sulla psicologia giuridica? A noi sembra tanto uno dei vostri "giochi di prestigio comunicativi" a cui ormai da tempo ci avete abituato. Uno dei tanti "giochi di prestigio", riusciti male però, perché i "prestigiatori" sono gli stessi Consiglieri che qualche tempo fa hanno votato una delibera che assegnava in blocco i poteri del Consiglio ai soli Presidente, Segretario e Tesoriere. Una delibera che ci siamo visti costretti a impugnare in Tribunale a

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

marginale delle tante richieste inascoltate. Una delibera che, ve lo ricordiamo qualora l'aveste dimenticato, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto totalmente illegittima. Una sentenza ormai definitiva, considerando che nessuno di voi alla fine ha fatto appello (chi sa perché?). Una sentenza che ha finalmente messo un freno ad una prassi illegittima che durava da quasi 30 anni, considerando che la delibera veniva ciclicamente presentata ad ogni consiliatura e non lo diciamo noi, lo dicono i documenti da voi stessi prodotti nel corso del dibattimento, forse nella speranza che il Tribunale vi dicesse "Va bene, se l'avete sempre fatto, allora potete continuare a farlo...".

A questo punto, a proposito di dimissioni, cosa dovremmo fare noi? Chiedere le vostre dimissioni anche per le consiliature precedenti???

SUL RIFIUTO DI ISTITUIRE UN GRUPPO DI LAVORO PER PSICOLOGIA GIURIDICA E SULLA VOSTRA MOZIONE

Analizzando quanto da voi espresso nelle premesse alla vostra mozione, continuiamo a non rintracciare alcuna argomentazione in merito alla motivazione di bocciare in toto l'istituzione di un Gruppo di Lavoro sulla Psicologia Giuridica. Nella nostra mozione proponiamo, tra i mandati del GdL, quello di elaborare ulteriori documenti, linee guida, buone prassi e contributi di riflessione sulle tematiche inerenti il ruolo delle psicologhe e degli psicologi in ambito forense.

Per quanto non condivisibile, ci è chiaro il vostro posizionamento sui primi due mandati del GdL. Rimangono invece misteriosi i motivi per i quali avete deciso di escludere a prescindere la possibilità di istituire un GdL sulla Psicologia Giuridica che possa svolgere le sue funzioni indipendentemente dalle questioni riguardanti il documento in oggetto, nonostante alla precedente seduta di Consiglio, alcuni di voi si erano detti favorevoli.

Infine, presi dalle invettive nei nostri confronti, evidentemente vi sarà sfuggita la totale inutilità della vostra mozione. Nelle premesse scrivete quanto segue:

Il documento è stato già pubblicato sul sito dell'Ordine, trasmesso a tutti i Tribunali e Corti d'Appello calabresi, sui vari canali social, e ripreso già da alcune riviste di Diritto, come StudioCataldi.it.

Poi, passando all'oggetto della vostra mozione:

le scriventi e gli scriventi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria chiedono l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio un punto specifico - ovvero nel medesimo punto richiesto nella mozione pervenuta il 20/05/22 - in cui verrà discussa la seguente mozione da sottoporre al voto per l'eventuale deliberazione

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

che consiste nella trasmissione del documento in questione al CNOP

Quindi: il documento è stato già trasmesso a tutti Tribunali e le Corti d'Appello calabresi, senza però far passare questa decisione dal Consiglio, poi però si fa una mozione affinché il Consiglio si esprima sul trasmettere o meno il documento al CNOP! Inutile la mozione, inutile la votazione e soprattutto singolare l'atteggiamento secondo il quale ci si rifiuta di ascoltare i contributi che provengono da colleghe e colleghi, si chiude qualsiasi prospettiva di confronto ampio con altre istituzioni, ci si rifiuta di istituire qualsiasi spazio adatto al confronto sulle tematiche di psicologia giuridica, ma poi si chiede una decisione collegiale per trasmettere il documento al nostro Consiglio Nazionale.

Per quanto ci riguarda non parteciperemo alla votazione, perché riteniamo la vostra mozione inutile o al più, puramente strumentale.

I Consiglieri dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

Santo Cambareri, Domenico Foti, Carla Lo Giudice, Umberto Rotundo, Ada Schiumerini e Rossella Valotta.

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione palese della mozione presentata.

I Consiglieri Dott. Cambareri, Dott. Rotundo, Dott.ssa Valotta, Dott.ssa Lo Giudice, Dott.ssa Schiumerini, Dott. Foti lasciano la seduta e non partecipano alla votazione.

Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Fortunato Campolo (Vicepresidente), Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro Mariarita, Triglia Angelo Luigi.

Delibera n. 157: a maggioranza dei presenti, il Consiglio approva la mozione del 16/06/22.

I Consiglieri Dott. Cambareri, Dott. Rotundo, Dott.ssa Valotta, Dott.ssa Lo Giudice, Dott.ssa Schiumerini, Dott. Foti rientrano in seduta.

Esaurito il punto 14, il Presidente passa al punto n. 15 OdG.

Patrocini - Punto n. 15 OdG

Non sono pervenute richieste di patrocini.

Il Presidente, esauriti tutti i punti all'OdG dichiara chiusa la seduta del Consiglio.

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria

88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81

Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it

Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it



Il Segretario
Dott. Marco Pingitore

Il Presidente
Dott. Armodio Lombardo

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria
88100 Catanzaro - via Francesco Acri, 81
Tel: 0961 794778 - E-mail: segreteria@ordinepsicologicalabria.it
Web: www.ordinepsicologicalabria.it - Pec: ordinepsicologicalabria@pec.it